L.R. 7/1988 L.R. 18/1996, artt. 3 e 3 bis L.R. 4/2004, art. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E DEGLI ENTI REGIONALI

Modifiche approvate da

DPReg. 21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11). Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11.

DPReg. 23/5/2006, n. 0159/Pres. (B.U.R. 31/5/2006, n. 22).

DPReg. 21/6/2007, n. 0188/Pres. (B.U.R. 4/7/2007, n. 27).

DPReg. 11/3/2008, n. 074/Pres. (B.U.R. 26/3/2008, n. 13).

DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34).

DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52).

DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21).

DPReg. 25/6/2012, n. 0133/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37).

DPReg. 15/7/2014, n. 0145/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).

DPReg. 26/1/2015, n. 017/Pres. (B.U.R. 4/2/2015, n. 5).

DPReg. 24/3/2015, n. 065/Pres. (B.U.R. 30/3/2015, S.O. n. 12).

DPReg. 22/9/2015, n. 0193/Pres. (B.U.R. 30/9/2015, n. 39).

DPReg. 4/3/2016, n. 046/Pres. (B.U.R. 16/3/2016, n. 11).

DPReg. 26/7/2018, n. 0155/Pres. (B.U.R. 1/8/2018, n. 31).

DPReg. 18/7/2019, n. 0117/Pres. (B.U.R. 31/7/2019, n. 31).

DPReg. 10/2/2020, n. 017/Pres. (B.U.R. 19/2/2020, n. 8).

DPReg. 16/6/2020, n. 084/Pres. (B.U.R. 1/7/2020, n,. 27)

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina l'assetto organizzativo dell'amministrazione e degli Enti regionali nonché l'esercizio delle funzioni dirigenziali, secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza, economicità e qualità dell'azione amministrativa.

Art. 2 (Ambito di applicazione) 12345

1. Il presente regolamento si applica all'Amministrazione regionale, nonché, secondo i rispettivi ordinamenti, all'Ente tutela patrimonio ittico (ETPI), di cui all'articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42, all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), di cui all'articolo 1 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8, all'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), di cui all'articolo 11 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21, all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (ERPAC), di cui all'articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2, e all'Agenzia Lavoro & Sviluppolmpresa, di cui all'articolo 30 bis della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, e agli Enti di decentramento regionale (EDR), di cui all'articolo 30 della legge regionale 29 novembre 2019 n. 216.

Art. 3 (Principi e criteri generali di organizzazione)

1. La Giunta regionale individua la struttura organizzativa e le procedure più adeguate al perseguimento delle finalità istituzionali. Esse sono informate alla massima flessibilità e

¹ Parole sostituite da art. 1, c. 1, DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 1° gennaio 2014.

 $^{^2}$ Parole sostituite da art. 1, c. 1, DPReg. 24/3/2015, n. 065/Pres. (B.U.R. 30/3/2015, S.O. n. 12), a decorrere dal 1° aprile 2015.

³ Parole sostituite da art. 1, c. 1, DPReg. 26/7/2018, n. 0155/Pres. (B.U.R. 1/8/2018, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2018.

⁴ Articolo sostituito da art. 1, c. 1, DPReg. 18/7/2019, n. 0117/Pres. (B.U.R. 31/7/2019, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2019.

 $^{^5}$ Articolo sostituito da art. 1, c. 1, DPReg. 10/2/2020, n. 017/Pres. (B.U.R. 19/2/2020, n. 8), a decorrere dal 1° marzo 2020.

⁶ Parole sostituite da art. 1, c. 1, DPReg. 16/6/2020, n. 084/Pres. (B.U.R. 1/7/2020, n,. 27), a decorrere dal 1° luglio 2020.

sono soggette alla continua revisione necessaria a garantire che l'Amministrazione possa rispondere in modo adeguato e tempestivo al proprio mutevole contesto di riferimento, ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili, creare condizioni interne di funzionamento che valorizzino, motivino e riconoscano il contributo delle risorse umane, nonché assicurare il collegamento dell'attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, e interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici.

- 2. L'organizzazione dell'Amministrazione e il suo funzionamento si ispirano, inoltre, ai seguenti criteri:
- a) la garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa;
- b) il contenimento dello sviluppo verticale della struttura e del numero delle unità organizzative di massimo livello, mediante articolazione delle stesse per funzioni e finalità omogenee, al fine di favorire il coordinamento, l'integrazione, la comunicazione e la collaborazione tra le diverse unità organizzative;
- c) lo sviluppo dell'attività dell'amministrazione secondo il ciclo pianificazione strategica, programmazione gestionale, budget, gestione, controllo operativo, valutazione;^{7 8}
- d) la chiara individuazione degli ambiti di autonomia e di responsabilità con riferimento alle posizioni dirigenziali ricoperte e agli obiettivi assegnati;
- e) lo sviluppo della professionalità e la valorizzazione delle competenze, anche attraverso la formazione e l'aggiornamento, garantendo a tutti pari opportunità;
- f) l'armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza.

Art. 4 (Atti di organizzazione)

1. Gli atti di organizzazione definiscono l'articolazione e le modalità di funzionamento delle strutture. Essi sono adottati, secondo le rispettive competenze, dalla Giunta regionale,⁹ dal Direttore generale,¹⁰ dai direttori centrali e dagli altri direttori dell'Amministrazione.

Art. 5 (Principio di separazione)

⁷ Lettera sostituita da art. 1, c. 1, DPReg. 11/3/2008, n. 074/Pres. (B.U.R. 26/3/2008, n. 13), a decorrere dal 27 marzo 2008.

⁸ Lettera sostituita da art. 1, c. 1, DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

⁹ Parole soppresse da art. 1, c. 1, DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

¹⁰ Parole aggiunte da art. 2, c. 1, DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

- 1. La Regione Friuli Venezia Giulia attua il principio di separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa.
- 2. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo, mediante i quali individua le finalità da perseguire in ogni ambito di intervento, la loro ordinazione secondo i criteri di priorità e la relativa assegnazione delle risorse necessarie.
- 3. Documento fondamentale per l'attività di indirizzo è il programma di governo, sulla base del quale, viene elaborato il Piano strategico regionale previsto all'articolo 13.
- 4. In attuazione del principio di separazione e al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici regionali, i compiti di direzione amministrativa si concretizzano mediante lo svolgimento dell'attività di gestione da parte dei dirigenti nell'ambito delle scelte di programma degli obiettivi e delle direttive fissate dagli organi di governo. I dirigenti esercitano autonomi poteri di scelta e organizzazione delle risorse e svolgono attività di programmazione e di esplicitazione dei connessi obiettivi, predispongono il budget, e svolgono l'attività di direzione, di vigilanza e di controllo, e in particolare la gestione di risorse finanziarie, la gestione delle risorse umane e la gestione di risorse strumentali.

Art. 6 (Rapporti tra organi di governo e dirigenza)

- 1. I direttori realizzano gli obiettivi ed i programmi elaborati, con il loro contributo, dagli organi di governo. I direttori sono tenuti a mantenere costantemente informati gli assessori e a fornire loro gli atti, le elaborazioni e le informazioni richieste.
- 2. I direttori sono tenuti a formulare proposte e progetti per la risoluzione di problemi, l'individuazione di servizi innovativi o il miglioramento dei livelli di efficacia ed efficienza delle attività in essere.

CAPO II STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 7

(Articolazione della struttura organizzativa)^{12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28}

¹¹ Comma abrogato da art. 1, c. 1, DPReg. 23/5/2006, n. 0159/Pres. (B.U.R. 31/5/2006, n. 22), a decorrere dal 31 maggio 2006.

- 1. La struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale si articola in:
- a) Direzione generale;
- b) direzioni centrali;
- c) (ABROGATA);29
- d) servizi;
- e) strutture stabili di livello inferiore al servizio.
- 2. La Direzione generale è l'unità di livello direzionale operante a supporto dell'attività del Direttore generale.
- ¹² Comma sostituito da art. 2, c. 1, DPReg. 23/5/2006, n. 0159/Pres. (B.U.R. 31/5/2006, n. 22), a decorrere dal 31 maggio 2006.
- ¹³ Lettera abrogata da art. 2, c. 1, lett. a), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.
- ¹⁴ Comma abrogato da art. 2, c. 1, lett. b), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.
- ¹⁵ Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. c), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.
- ¹⁶ Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. d), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.
- 17 Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. e), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.
- ¹⁸ Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. a), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.
- ¹⁹ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. b), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.
- ²⁰ Comma abrogato da art. 2, c. 1, lett. c), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.
- ²¹ Parole sostituite da art. 1, c. 1, DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.
- ²² Comma sostituito da art. 3, c. 1, lett. a), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.
- ²³ Comma aggiunto da art. 3, c. 1, lett. b), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.
- ²⁴ Comma aggiunto da art. 3, c. 1, lett. c), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.
- ²⁵ Comma sostituito da art. 3, c. 1, lett. d), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.
- ²⁶ Parole aggiunte da art. 1, c. 1, DPReg. 15/7/2014, n. 0145/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31), a decorrere dal 14 agosto 2014.
- ²⁷ Parole sostituite da art. 2, c. 1, DPReg. 24/3/2015, n. 065/Pres. (B.U.R. 30/3/2015, S.O. n. 12), a decorrere dal 1° aprile 2015.
- ²⁸ Articolo sostituito da art. 1, c. 1, DPReg. 22/9/2015, n. 0193/Pres. (B.U.R. 30/9/2015, n. 39), a decorrere dal 1° ottobre 2015.
- ²⁹ Lettera abrogata da art. 2, c. 1, lett. a), DPReg. 18/7/2019, n. 0117/Pres. (B.U.R. 31/7/2019, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2019.

- 3. Le direzioni centrali, distinte in direzioni di staff e direzioni di line, costituiscono le unità di livello direzionale di massima dimensione e vengono istituite secondo le indicazioni e le priorità desumibili dal programma di governo.
- 4. Le direzioni di staff sono responsabili del presidio delle esigenze di funzionamento generale e assicurano le attività di programmazione generale, di gestione complessiva delle risorse e di supporto specialistico a servizio di tutta l'Amministrazione regionale. Le direzioni di line sono responsabili del soddisfacimento finale delle esigenze degli utenti. La relazione fra direzioni di staff e direzioni di line deve essere improntata a criteri di cooperazione e di integrazione, ferma restando la diversità dei ruoli e delle responsabilità organizzative di ciascuna struttura.

- 6. I servizi costituiscono unità organizzative di livello direzionale inserite nelle direzioni centrali o strutture direzionali equiparate ovvero, ai sensi del comma 8, tra le strutture della Presidenza della Regione.
- 7. Le strutture stabili di livello inferiore al servizio sono unità organizzative di livello non direzionale istituite per esigenze di sub articolazione, di decentramento territoriale delle strutture direzionali, per lo svolgimento di attività ricorrenti o ripetitive ovvero a supporto dell'attività dei dirigenti.
- 8. La Presidenza della Regione può articolarsi in direzioni centrali o strutture direzionali equiparate, Uffici e servizi. Fanno, in ogni caso, parte della Presidenza della Regione la Direzione generale, il Segretariato generale, quale direzione centrale, la Protezione civile della Regione, quale struttura direzionale equiparata a direzione centrale e l'Ufficio di Gabinetto.³¹
- 8 bis. In relazione all'esercizio delle funzioni di comunicazione istituzionale della Regione, nell'ambito della Presidenza della Regione opera, con l'autonomia di cui all'articolo 254 comma 4, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, l'Agenzia quotidiana di stampa <> (ARC); la collocazione, a livello organizzativo, dell'Agenzia e le relative specifiche funzioni sono definite con il provvedimento di cui al comma 10.³²

³⁰ Comma abrogato da art. 2, c. 1, lett. b), DPReg. 18/7/2019, n. 0117/Pres. (B.U.R. 31/7/2019, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2019.

³¹ Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. a), DPReg. 10/2/2020, n. 017/Pres. (B.U.R. 19/2/2020, n. 8), a decorrere dal 1° marzo 2020.

³² Comma aggiunto da art. 2, c. 1, lett. b), DPReg. 10/2/2020, n. 017/Pres. (B.U.R. 19/2/2020, n. 8), a decorrere dal 1° marzo 2020.

- 9. Fa altresì parte della Presidenza della Regione, quale struttura direzionale equiparata a direzione centrale³³, l'Avvocatura della Regione. L'Avvocatura della Regione è l'ufficio legale specificamente istituito presso l'Amministrazione regionale per l'esercizio dell'attività contenziosa nonché per quella di consulenza riferita anche all'attività legislativa e regolamentare dell'Amministrazione medesima. Nell'ambito delle funzioni esercitate, l'Avvocatura della Regione è dotata dell'autonomia caratterizzante la professione forense.
- 10. L'istituzione, la modifica e la soppressione delle strutture direzionali di cui al comma 1, lettere b) e d)³⁴ e al comma 8, primo periodo e l'attribuzione delle funzioni di dette strutture nonché delle direzioni e Uffici di cui al comma 8 secondo periodo e comma 9, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione o dell'assessore delegato, d'intesa con il Direttore generale³⁵. Le deliberazioni adottate ai sensi del presente comma sono trasmesse al Consiglio regionale al fine di assicurare una costante informazione in materia al Consiglio medesimo.

Art. 7 bis

(Individuazione delle strutture della Presidenza della Regione e delle Direzioni centrali) ^{37 38 39 40 41}

³³ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. c), DPReg. 18/7/2019, n. 0117/Pres. (B.U.R. 31/7/2019, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2019.

³⁴ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. d), DPReg. 18/7/2019, n. 0117/Pres. (B.U.R. 31/7/2019, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2019.

³⁵ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. d), DPReg. 18/7/2019, n. 0117/Pres. (B.U.R. 31/7/2019, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2019.

 $^{^{36}}$ Comma abrogato da art. 2, c. 1, DPReg. 26/7/2018, n. 0155/Pres. (B.U.R. 1/8/2018, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2018.

³⁷ Articolo aggiunto da art. 3, c. 1, DPReg. 23/5/2006, n. 0159/Pres. (B.U.R. 31/5/2006, n. 22), a decorrere dal 31 maggio 2006.

³⁸ Lettera aggiunta da art. 1, c. 1, lett. a), DPReg. 21/6/2007, n. 0188/Pres. (B.U.R. 4/7/2007, n. 27), a decorrere dal 19 luglio 2007.

³⁹ Punto soppresso da art. 1, c. 1, lett. b), DPReg. 21/6/2007, n. 0188/Pres. (B.U.R. 4/7/2007, n. 27), a decorrere dal 19 luglio 2007.

 $^{^{40}}$ Comma sostituito da art. 3, c. 1, DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

⁴¹ Articolo sostituito da art. 3, c.1, DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

⁴² Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. a), DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.

⁴³ Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. b), DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.

⁴⁴ Comma sostituito da art. 4, c. 1, DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

(ABROGATO)

Art. 7 ter (Direzione generale)⁴⁹

- 1. La Direzione generale, equiparata a direzione centrale, opera a supporto dell'attività del Direttore generale svolgendo funzioni di impulso della gestione della Regione e garantendo il coordinamento e la continuità dell'attività delle direzioni centrali.
- 2. Presso la Direzione generale opera il responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 43 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e all'articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 8 (Direzione generale)⁵⁰

(ABROGATO)

Art. 9 (Direzioni centrali)⁵¹

- 1. Le direzioni centrali sono le strutture fondamentali dell'organizzazione regionale che assicurano l'unitarietà di indirizzo nella gestione di attività e funzioni attinenti a materie affini, omogenee o tra loro collegate.
 - 2. Le direzioni centrali si articolano in servizi.

⁴⁵ Punto sostituito da art. 3, c. 1, lett. a, DPReg. 24/3/2015, n. 065/Pres. (B.U.R. 30/3/2015, S.O. n. 12), a decorrere dal 1° aprile 2015.

⁴⁶ Punto sostituito da art. 3, c. 1, lett. b), DPReg. 24/3/2015, n. 065/Pres. (B.U.R. 30/3/2015, S.O. n. 12), a decorrere dal 1° aprile 2015.

⁴⁷ Punto sostituito da art. 3, c. 1, lett. c, DPReg. 24/3/2015, n. 065/Pres. (B.U.R. 30/3/2015, S.O. n. 12), a decorrere dal 1° aprile 2015.

 $^{^{48}}$ Articolo abrogato da art. 2, c. 1, DPReg. 22/9/2015, n. 0193/Pres. (B.U.R. 30/9/2015, n. 39), a decorrere dal 1° ottobre 2015.

⁴⁹ Articolo aggiunto da art. 5, c. 1, DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

⁵⁰ Articolo abrogato da art. 4, c. 1, DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

⁵¹ Articolo sostituito da art. 5, c. 1, DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

Art. 10 (Servizi)

- 1. I servizi sono istituiti⁵² ⁵³ per l'esercizio di attività omogenee e la gestione dei procedimenti amministrativi che ad essi mettono capo.
- 2. I servizi dispongono di autonomia progettuale e operativa, nell'ambito degli indirizzi formulati dal direttore centrale, nonché di tutte le competenze amministrative, tecniche e finanziarie necessarie per il raggiungimento dei risultati.

Art. 11 (Strutture stabili di livello inferiore al servizio)⁵⁴

- 1. L'istituzione, la modifica e la soppressione delle strutture stabili di livello inferiore al servizio è attuata con decreto del direttore centrale competente in materia di funzione pubblica, sentito il Direttore generale; la relativa proposta è formulata dal direttore centrale o di ente regionale competente.⁵⁵ 56 57
- 2. Il decreto di cui al comma 1, reca l'indicazione della struttura direzionale alle cui dipendenze opera la struttura stabile di livello inferiore al Servizio, la categoria di coordinamento, l'organico e la declaratoria delle funzioni.

Art. 12 (Dotazione organica e fabbisogno di personale)^{58 59 60 61}

⁵² Parole aggiunte da art. 6, c. 1, DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

 $^{^{53}}$ Parole soppresse da art. 3, c. 1, DPReg. 22/9/2015, n. 0193/Pres. (B.U.R. 30/9/2015, n. 39), a decorrere dal 1° ottobre 2015.

⁵⁴ Articolo sostituito da art. 4, c. 1, DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

⁵⁵ Parole sostituite da art. 3, c. 1, DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.

⁵⁶ Parole sostituite da art. 2, c. 1, DPReg. 15/7/2014, n. 0145/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31), a decorrere dal 14 agosto 2014.

⁵⁷ Comma sostituito da art. 3, c. 1, DPReg. 26/7/2018, n. 0155/Pres. (B.U.R. 1/8/2018, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2018.

⁵⁸ Parole soppresse da art. 1, c. 1, DPReg.21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.

⁵⁹ Comma abrogato da art. 2, c. 1, DPReg. 11/3/2008, n. 074/Pres. (B.U.R. 26/3/2008, n. 13), a decorrere dal 27 marzo 2008.

- 1. La Giunta regionale definisce l'organico complessivo della Regione, suddiviso per categorie e profili professionali perseguendo la massima efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, la razionalizzazione dei costi e la ottimizzazione delle risorse umane.
- 2. La dotazione organica è soggetta a verifiche periodiche e comunque almeno a cadenza triennale.
- 2 bis. La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, o dell'Assessore delegato, sentito il Direttore generale, definisce il budget assunzionale e il piano annuale e triennale dei fabbisogni di personale dirigente e non dirigente, distinto per categoria professionale, nonché i criteri generali delle politiche occupazionali nel periodo di riferimento, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini. La ripartizione delle facoltà assunzionali tra le diverse strutture direzionali, comprese quelle riferite al lavoro somministrato, è disposta, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale, dal Direttore generale, sentito il Direttore centrale competente in materia di funzione pubblica. Detta ripartizione può comportare, a fronte di diverse esigenze organizzative intervenute nel periodo di riferimento, una diversa quantificazione delle unità nell'ambito delle categorie rispetto a quanto determinato ai sensi del primo periodo, fermo restando il rispetto del budget assunzionale fissato dalla Giunta regionale.⁶²
- 3. Le deliberazioni adottate ai sensi del comma 1⁶³ sono trasmesse al Consiglio regionale al fine di assicurare una costante informazione in materia al Consiglio medesimo.

CAPO III STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO

Art. 13 (Piano strategico regionale)⁶⁴ ⁶⁵ ⁶⁶ ⁶⁷ ⁶⁸ ⁶⁹ ⁷⁰ ⁷¹ ⁷² ⁷³ ⁷⁴ ⁷⁵ ⁷⁶

 $^{^{60}}$ Articolo sostituito da art. 4, c. 1, DPReg. 22/9/2015, n. 0193/Pres. (B.U.R. 30/9/2015, n. 39), a decorrere dal 1° ottobre 2015.

⁶¹ Rubrica sostituita da art. 3, c. 1, lett. a), DPReg. 18/7/2019, n. 0117/Pres. (B.U.R. 31/7/2019, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2019.

⁶² Comma aggiunto da art. 3, c. 1, lett. b), DPReg. 18/7/2019, n. 0117/Pres. (B.U.R. 31/7/2019, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2019.

⁶³ Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. c), DPReg. 18/7/2019, n. 0117/Pres. (B.U.R. 31/7/2019, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2019.

⁶⁴ Parole soppresse da art. 2, c. 1, lett. a), DPReg.21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.

⁶⁵ Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. b), DPReg.21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.

- 1. Il Piano strategico regionale è elaborato sulla base del programma di governo e definisce, per il periodo di durata della legislatura:
- a) nella parte prima l'analisi del contesto regionale;
- b) nella parte seconda gli obiettivi strategici e le direttive generali dell'azione amministrativa regionale;
- c) nella parte terza l'articolazione degli obiettivi strategici per direzione centrale e struttura della presidenza responsabile dell'attuazione;
- 2. Il Piano strategico regionale è predisposto dalla Direzione generale, tenuto anche conto delle proposte formulate dalle direzioni centrali, secondo gli indirizzi dei rispettivi assessori, ed è approvato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato di direzione; dell'avvenuta approvazione è data comunicazione al Consiglio regionale.
- 3. Gli obiettivi strategici e le direttive generali dell'azione amministrativa regionale vengono attuati attraverso le fasi della programmazione e della performance dell'Ente.

Art. 14 (Piano triennale regionale)⁷⁷ ⁷⁸ ⁷⁹ ⁸⁰ ⁸¹

⁶⁶ Comma abrogato da art. 3, c. 1, lett. a), DPReg. 11/3/2008, n. 074/Pres. (B.U.R. 26/3/2008, n. 13), a decorrere dal 27 marzo 2008.

⁶⁷ Comma sostituito da art. 3, c. 1, lett. b), DPReg. 11/3/2008, n. 074/Pres. (B.U.R. 26/3/2008, n. 13), a decorrere dal 27 marzo 2008.

⁶⁸ Articolo sostituito da art. 6, c. 1, DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

 $^{^{69}}$ Comma abrogato da art. 5, c. 1, lett. a), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

 $^{^{70}}$ Parole aggiunte da art. 3, c. 1, DPReg. 15/7/2014, n. 0145/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31), a decorrere dal 14 agosto 2014.

⁷¹ Comma sostituito da art. 7, c. 1, lett. a), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

⁷² Comma sostituito da art. 5, c. 1, lett. b), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

⁷³ Parole sostituite da art. 4, c. 1, DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.

⁷⁴ Comma sostituito da art. 7, c. 1, lett. b), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

⁷⁵ Comma abrogato da art. 5, c. 1, lett. c), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

⁷⁶ Articolo sostituito da art. 4, c. 1, DPReg. 18/7/2019, n. 0117/Pres. (B.U.R. 31/7/2019, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2019.

⁷⁷ Articolo sostituito da art. 3, c. 1, DPReg.21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.

⁷⁸ Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. a), DPReg. 21/6/2007, n. 0188/Pres. (B.U.R. 4/7/2007, n. 27), a decorrere dal 19 luglio 2007.

(ABROGATO)

Art. 14 bis (Programma operativo di gestione)⁸²

1. Il programma operativo di gestione di cui all'articolo 28 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale) autorizza la gestione delle risorse finanziarie stanziate con il bilancio di previsione annuale e pluriennale, definisce obiettivi e indirizzi per l'azione amministrativa, anche riferiti in maniera puntuale alla gestione delle risorse finanziarie assegnate e attribuisce ogni capitolo ad un unico centro di responsabilità amministrativa ai fini delle fasi di gestione dell'entrata e della spesa⁸³.

2. (ABROGATO).84

- 2 bis. Le risorse finanziarie stanziate nelle unità di bilancio con la legge di approvazione del bilancio pluriennale e annuale e attribuite al Fondo regionale per la protezione civile, sono contenute nel Programma operativo di gestione esclusivamente al fine di autorizzare la gestione delle stesse.⁸⁵
- 3. La gestione delle fasi dell'entrata e della spesa relative a ciascun capitolo è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa tra i seguenti:
- a) Direttore generale;
- b) Capo di Gabinetto;
- b bis) (ABROGATA);86 87

⁷⁹ Comma aggiunto da art. 2, c. 1, lett. b), DPReg. 21/6/2007, n. 0188/Pres. (B.U.R. 4/7/2007, n. 27), a decorrere dal 19 luglio 2007.

⁸⁰ Articolo sostituito da art. 4, DPReg. 11/3/2008, n. 074/Pres. (B.U.R. 26/3/2008, n. 13), a decorrere dal 27 marzo 2008.

⁸¹ Articolo abrogato da art. 7, c. 1, DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

⁸² Articolo aggiunto da art. 5, DPReg. 11/3/2008, n. 074/Pres. (B.U.R. 26/3/2008, n. 13), a decorrere dal 27 marzo 2008.

⁸³ Parole aggiunte da art. 6, c. 1, lett. a), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

⁸⁴ Comma abrogato da art. 6, c. 1, lett. b), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

⁸⁵ Comma aggiunto da art. 8, c. 1, lett. a), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

⁸⁶ Lettera aggiunta da art. 5, c. 1, lett. a), DPReg. 22/9/2015, n. 0193/Pres. (B.U.R. 30/9/2015, n. 39), a decorrere dal 1° ottobre 2015.

⁸⁷ Lettera abrogata da art. 5, c. 1, lett. a), DPReg. 18/7/2019, n. 0117/Pres. (B.U.R. 31/7/2019, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2019.

- c) (ABROGATA);88
- d) Direttore centrale o equiparato;
- d bis) Vicedirettore centrale, con riferimento alle funzioni delegate;89
- e) Direttore di Servizio. 90 91
- 4. La prenotazione delle risorse di cui all'art. 40 della L.R. 21/2007 compete al medesimo centro di responsabilità cui spetta la gestione delle fasi della spesa di ciascun capitolo, salvo che il programma operativo di gestione non la attribuisca ad un diverso centro di responsabilità amministrativa fra quelli di cui al comma 3, lettere a), b), d) e d) bis 92 93 94 ovvero alla Giunta regionale.
- 4 bis. Qualora il Programma operativo di gestione attribuisca, ai sensi del comma 4, alla Giunta regionale la prenotazione delle risorse relative a procedimenti contributivi, spetta alla medesima anche l'adozione degli atti di riparto delle risorse finanziarie disponibili. 95
- 5. Il programma operativo di gestione è deliberato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore preposto alla direzione centrale competente in materia di finanze⁹⁶ entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio pluriennale e annuale.
- 6. Il programma operativo di gestione è aggiornato dalla Giunta regionale, con le modalità previste dal comma 5⁹⁸ entro 30 giorni dall'approvazione della legge di assestamento di bilancio, di ogni legge di variazione del bilancio e di ogni altra legge che

⁸⁸ Lettera abrogata da art. 3, c. 1, lett. a), DPReg. 10/2/2020, n. 017/Pres. (B.U.R. 19/2/2020, n. 8), a decorrere dal 1° marzo 2020.

⁸⁹ Lettera aggiunta da art. 5, c. 1, lett. b), DPReg. 18/7/2019, n. 0117/Pres. (B.U.R. 31/7/2019, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2019.

⁹⁰ Lettera abrogata da art. 8, c. 1, lett. b), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

⁹¹ Comma sostituito da art. 8, c. 1, lett. a), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

⁹² Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. c), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

⁹³ Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. b), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

⁹⁴ Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. b), DPReg. 10/2/2020, n. 017/Pres. (B.U.R. 19/2/2020, n. 8), a decorrere dal 1° marzo 2020.

⁹⁵ Comma aggiunto da art. 8, c. 1, lett. d), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

⁹⁶ Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. c), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

 $^{^{97}}$ Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. b), DPReg. 22/9/2015, n. 0193/Pres. (B.U.R. 30/9/2015, n. 39), a decorrere dal 1° ottobre 2015.

⁹⁸ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. c), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

comporti variazioni alle entrate o alle spese, nonché di ogni variazione del bilancio deliberata dalla Giunta regionale.

7. Nei casi previsti dagli articoli 18, 19, 20 e 33 della legge regionale 21/2007 le variazioni al bilancio disposte con decreto dell'Assessore preposto alla direzione centrale competente in materia di finanze⁹⁹ 100 101 determinano direttamente le conseguenti variazioni al programma operativo di gestione.

Art. 14 ter (Piano annuale di internal Audit)¹⁰²

- 1. Il Piano annuale di internal Audit definisce, in conformità agli indirizzi e alle direttive indicati nel Piano strategico regionale, gli obiettivi annuali, gli strumenti e le azioni della funzione di internal Audit ed individua, in particolare, le categorie di atti, le percentuali ed i criteri di cui all'articolo 21 comma 2 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1.
- 2. Il Piano annuale di internal Audit è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore preposto alla direzione centrale competente in materia di internal Audit¹⁰³, entro il 31 marzo di ciascun anno.

Art. 15 (Pubblicità)¹⁰⁴

ABROGATO

CAPO IV DIRIGENZA

Art. 16

⁹⁹ Parole sostituite da art. 5, c. 1, DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.

 $^{^{100}}$ Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. d), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

¹⁰¹ Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. c), DPReg. 22/9/2015, n. 0193/Pres. (B.U.R. 30/9/2015, n. 39), a decorrere dal 1° ottobre 2015.

¹⁰² Articolo aggiunto da art. 4, c. 1, DPReg. 24/3/2015, n. 065/Pres. (B.U.R. 30/3/2015, S.O. n. 12), a decorrere dal 1° aprile 2015.

¹⁰³ Parole sostituite da art. 1, c. 1, DPReg. 4/3/2016, n. 046/Pres. (B.U.R. 16/3/2016, n. 11), a decorrere dal 16 marzo 2016.

¹⁰⁴ Articolo abrogato da art. 4, c. 1, DPReg.21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.

(Incarichi dirigenziali)

- 1. Nell'ambito della qualifica dirigenziale sono previsti i seguenti incarichi:
- a) direttore generale;
- b) direttore centrale:
- c) vicedirettore centrale,
- d) direttore di Servizio;
- e) direttore di staff. 105 106
- 2. L'incarico di direttore centrale comporta la preposizione a una direzione centrale o a una struttura equiparata a direzione centrale, ovvero l'affidamento di incarichi per l'espletamento di particolari funzioni. L'incarico di direttore di servizio comporta la preposizione a un servizio o a una struttura equiparata a servizio.
- 2 bis Gli incarichi di cui al comma 1, lettere a), b) e c)¹⁰⁷, rivestono carattere di fiduciarietà. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 1 con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a soggetti esterni all'Amministrazione regionale può avvenire, fornendone esplicita motivazione, a fronte di specifiche esigenze, per un numero complessivo massimo di unità pari al 20 per cento¹⁰⁸ del numero dei posti previsti, complessivamente, per gli incarichi medesimi, con arrotondamento all'unità superiore.¹¹⁰

3. (ABROGATO).111 112 113

3 bis Gli incarichi dirigenziali sono, altresì, conferiti nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in

¹⁰⁵ Lettera abrogata da art. 9, c. 1, lett. a), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

¹⁰⁶ Comma sostituito da art. 9, c. 1, lett. a), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

¹⁰⁷ Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. b), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

¹⁰⁸ Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. b), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

 $^{^{109}}$ Parole sostituite da art. 6, c. 1, DPReg. 18/7/2019, n. 0117/Pres. (B.U.R. 31/7/2019, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2019.

¹¹⁰ Comma aggiunto da art. 6, c. 1, DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.

¹¹¹ Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. b), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

¹¹² Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. c), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

¹¹³ Comma abrogato da art. 4, c. 1, DPReg. 26/7/2018, n. 0155/Pres. (B.U.R. 1/8/2018, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2018.

controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).¹¹⁴

Art. 17 (Competenze dei dirigenti) 115 116 117

- 1. I dirigenti, nell'espletamento degli incarichi ricevuti e in conformità a quanto previsto dagli articoli seguenti, coadiuvano la Giunta regionale nella definizione dei programmi e dei piani di attività, nonché nella verifica della loro attuazione.
- 2. I dirigenti nell'ambito della propria autonomia di gestione, perseguono l'attuazione degli obiettivi definiti nei documenti di programmazione e negli atti di indirizzo e in tale ambito sono responsabili della realizzazione dei progetti loro affidati, dell'efficienza ed economicità della gestione delle risorse loro attribuite e dell'efficacia dell'azione amministrativa. Improntano la propria attività ai principi di imparzialità e trasparenza e alle regole della comunicazione pubblica, anche avvalendosi degli uffici relazioni pubbliche.
- 3. Nell'ambito dei compiti di attuazione degli obiettivi di cui al comma 2 spettano ai dirigenti in particolare:
- a) l'adozione degli atti di gestione finanziaria delle risorse assegnate;
- a bis) l'esercizio dei controlli interni di competenza;118
- a ter) l'espletamento delle verifiche di cui all'articolo 20 comma 2 della legge regionale 1/2015 al fine di assicurare la regolarità amministrativa degli atti di propria competenza;¹¹⁹
- b) la responsabilità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di propria competenza¹²⁰ e in particolare l'adozione di decreti con i quali sono individuati i contenuti essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte nonché prenotate le risorse e la stipulazione dei contratti;

¹¹⁴ Comma aggiunto da art. 9, c. 1, lett. d), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

¹¹⁵ Comma sostituito da art. 5, c. 1, DPReg.21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.

¹¹⁶ Comma aggiunto da art. 4, c. 1, DPReg. 23/5/2006, n. 0159/Pres. (B.U.R. 31/5/2006, n. 22), a decorrere dal 31 maggio 2006.

¹¹⁷ Articolo sostituito da art. 6, c. 1, DPReg. 11/3/2008, n. 074/Pres. (B.U.R. 26/3/2008, n. 13), a decorrere dal 27 marzo 2008.

¹¹⁸ Lettera aggiunta da art. 5, c. 1, lett. a), DPReg. 24/3/2015, n. 065/Pres. (B.U.R. 30/3/2015, S.O. n. 12), a decorrere dal 1° aprile 2015.

¹¹⁹ Lettera aggiunta da art. 5, c. 1, lett. a), DPReg. 24/3/2015, n. 065/Pres. (B.U.R. 30/3/2015, S.O. n. 12), a decorrere dal 1° aprile 2015.

¹²⁰ Parole aggiunte da art. 5, c. 1, lett. b), DPReg. 24/3/2015, n. 065/Pres. (B.U.R. 30/3/2015, S.O. n. 12), a decorrere dal 1° aprile 2015.

- c) la partecipazione, anche con funzione di presidente, alle commissioni di gara e concorso;
- d) la responsabilità dell'adozione dei decreti di riparto delle risorse finanziarie ad essi assegnate; 121
- d bis) la risposta alle osservazioni formulate nell'esercizio del controllo interno¹²², ¹²³
- d ter) l'accertamento delle entrate;124
- d quater) lo svolgimento, a favore delle strutture dell'Amministrazione regionale, di attività consultiva di natura collaborativa, in funzione di supporto specialistico, nelle materie di competenza;¹²⁵
- e) l'adozione di atti di gestione del personale assegnato, ad esclusione di quelli attribuiti alla Direzione centrale competente in materia di funzione pubblica¹²⁶ 127 128.129
- f) l'assegnazione al personale assegnato di obiettivi operativi funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2;
- g) la motivazione, la valorizzazione, la formazione, il controllo e la valutazione del personale assegnato.
- 4. I provvedimenti dei dirigenti, fatti salvi i casi previsti da specifiche normative di settore, sono definitivi.

Art. 17 bis (Direttore generale)¹³¹

¹²¹ Lettera sostituita da art. 7, c. 1, lett. a), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

¹²² Parole soppresse da art. 5, c. 1, lett. c), DPReg. 24/3/2015, n. 065/Pres. (B.U.R. 30/3/2015, S.O. n. 12), a decorrere dal 1° aprile 2015.

¹²³ Lettera aggiunta da art. 7, c. 1, lett. b), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

¹²⁴ Lettera aggiunta da art. 7, c. 1, lett. b), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

¹²⁵ Lettera aggiunta da art. 5, c. 1, lett. d), DPReg. 24/3/2015, n. 065/Pres. (B.U.R. 30/3/2015, S.O. n. 12), a decorrere dal 1° aprile 2015.

¹²⁶ Parole sostituite da art. 7, c. 1, DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.

¹²⁷ Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. e), DPReg. 24/3/2015, n. 065/Pres. (B.U.R. 30/3/2015, S.O. n. 12), a decorrere dal 1° aprile 2015.

¹²⁸ Parole sostituite da art. 7, c. 1, DPReg. 18/7/2019, n. 0117/Pres. (B.U.R. 31/7/2019, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2019.

¹²⁹ Lettera sostituita da art. 7, c. 1, lett. c), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

¹³⁰ Comma abrogato da art. 10, c. 1, DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

- 1. Il Direttore generale opera alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, in posizione sovraordinata rispetto ai direttori centrali, con funzioni di sovrintendenza e di impulso in ordine alla gestione dell'Amministrazione regionale, assicurando l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Presidente medesimo e dalla Giunta regionale e garantendo il coordinamento e la continuità dell'attività delle direzioni centrali.
- 2. Quale preposto alla Direzione generale al Direttore generale spettano le funzioni attribuite, ai sensi del presente regolamento, al direttore centrale.
- 3. Al Direttore generale compete l'esercizio delle funzioni di controllo strategico, di controllo di gestione e di valutazione della prestazione nonché la costituzione di gruppi di lavoro interdirezionali tra dipendenti dell'Amministrazione regionale, di Enti regionali, di Enti locali, con l'eventuale partecipazione di esperti esterni, per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e progettazione nonché per l'esame di particolari problematiche. Il Direttore generale attua, altresì, sentito il Ragioniere generale, gli opportuni interventi in relazione agli esiti dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa operato dalla struttura direzionale competente in materia di internal Audit.¹³² ¹³³
- 4. In caso di assenza o impedimento del Direttore generale, le relative funzioni sono svolte da un sostituto individuato dal Direttore medesimo tra i direttori centrali, sentito il Presidente della Regione.
- 5. In caso di inerzia o ritardo da parte dei direttori di servizio o dei direttori di staff della Direzione generale, il Direttore generale può fissare un termine perentorio entro il quale il direttore competente deve adottare gli atti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive impartite che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, il Direttore generale, previa informativa al Presidente della Regione e contestazione, può avocare a sé gli atti. In caso di particolare motivata urgenza il Direttore generale può procedere all'adozione degli atti senza contestazione.
- 6. In caso di inerzia o ritardo da parte di un direttore centrale il Direttore generale può fissare un termine perentorio entro il quale il direttore competente deve adottare gli atti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive impartite che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, il Direttore generale, d'intesa con l'Assessore competente, previa contestazione, può avocare a sé gli atti. In caso di particolare motivata urgenza il Direttore generale può procedere all'adozione degli atti senza contestazione.

¹³¹ Articolo aggiunto da art. 10, c. 1, DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

 $^{^{132}}$ Parole aggiunte da art. 6, c. 1, DPReg. 24/3/2015, n. 065/Pres. (B.U.R. 30/3/2015, S.O. n. 12), a decorrere dal 1° aprile 2015.

¹³³ Comma sostituito da art. 2, c. 1, DPReg. 4/3/2016, n. 046/Pres. (B.U.R. 16/3/2016, n. 11), a decorrere dal 16 marzo 2016.

Art. 18 (Direttore generale) ¹³⁴ ¹³⁵ ¹³⁶ ¹³⁷ ¹³⁸ ¹³⁹ ¹⁴⁰ ¹⁴¹ ¹⁴² ¹⁴³ ¹⁴⁴

(ABROGATO)

Art. 19 (Direttore centrale) ¹⁴⁵ ¹⁴⁶ ¹⁴⁷ ¹⁴⁸ ¹⁴⁹ ¹⁵⁰ ¹⁵¹ ¹⁵² ¹⁵³ ¹⁵⁴ ¹⁵⁵ ¹⁵⁶ ¹⁵⁷ ¹⁵⁸

¹³⁴ Parole aggiunte da art. 6, c. 1, lett. a), DPReg. 21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.

¹³⁵ Lettera sostituita da art. 6, c. 1, lett. b), DPReg. 21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.

¹³⁶ Lettera sostituita da art. 6, c. 1, lett. c), DPReg. 21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.

¹³⁷ Comma abrogato da art. 6, c. 1, lett. d), DPReg. 21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.

¹³⁸ Parole aggiunte da art. 5, c. 1, lett. a), DPReg. 23/5/2006, n. 0159/Pres. (B.U.R. 31/5/2006, n. 22), a decorrere dal 31 maggio 2006.

¹³⁹ Parole soppresse da art. 5, c. 1, lett. b), DPReg. 23/5/2006, n. 0159/Pres. (B.U.R. 31/5/2006, n. 22), a decorrere dal 31 maggio 2006.

¹⁴⁰ Comma aggiunto da art. 5, c. 1, lett. c), DPReg. 23/5/2006, n. 0159/Pres. (B.U.R. 31/5/2006, n. 22), a decorrere dal 31 maggio 2006.

¹⁴¹ Comma sostituito da art. 7, c. 1, lett. a), DPReg. 11/3/2008, n. 074/Pres. (B.U.R. 26/3/2008, n. 13), a decorrere dal 27 marzo 2008.

¹⁴² Comma aggiunto da art. 7, c. 1, lett. b), DPReg. 11/3/2008, n. 074/Pres. (B.U.R. 26/3/2008, n. 13), a decorrere dal 27 marzo 2008.

¹⁴³ Comma sostituito da art. 7, c. 1, lett. c), DPReg. 11/3/2008, n. 074/Pres. (B.U.R. 26/3/2008, n. 13), a decorrere dal 27 marzo 2008.

¹⁴⁴ Articolo abrogato da art. 11, c. 1, DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

¹⁴⁵ Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. a), DPReg. 21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.

¹⁴⁶ Lettera sostituita da art. 7, c. 1, lett. b), DPReg. 21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.

 147 Parole aggiunte da art. 7, c. 1, lett. c), DPReg.2 1/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.

¹⁴⁸ Lettera aggiunta da art. 7, c. 1, lett. d), DPReg. 21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.

¹⁴⁹ Lettera sostituita da art. 7, c. 1, lett. e), DPReg. 21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.

¹⁵⁰ Comma aggiunto da art. 7, c. 1, lett. f), DPReg. 21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.

¹⁵¹ Comma sostituito da art. 7, c. 1, lett. g), DPReg. 21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.

¹⁵² Comma aggiunto da art. 6, c. 1, lett. a), DPReg. 23/5/2006, n. 0159/Pres. (B.U.R. 31/5/2006, n. 22), a decorrere dal 31 maggio 2006.

- 1. Il direttore centrale partecipa alla definizione dei programmi, delle direttive, delle risorse necessarie per il loro raggiungimento, alla individuazione dei parametri ed indicatori utili per la loro verifica, sviluppando proposte ed intervenendo nei momenti di programmazione e di coordinamento.
- 2. Il direttore centrale è responsabile verso il Presidente, nel caso di direttori centrali o equiparati assegnati a strutture della Presidenza o, negli altri casi, verso l'assessore competente¹⁵⁹ del complesso degli obiettivi assegnati alla direzione centrale o equiparata; è l'organo attraverso cui, di norma, si sviluppano i rapporti tra il Presidente o l'assessore competente¹⁶⁰ e la struttura.
- 3. Il direttore centrale svolge le proprie funzioni in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto al vicedirettore centrale, ai direttori di servizio e ai direttori di staff. In presenza di atto presidenziale di delega della materia rientrante nella competenza di un Servizio della Presidenza, il direttore del Servizio è gerarchicamente e funzionalmente sottoposto al direttore centrale individuato nello stesso provvedimento di delega. ¹⁶¹ In assenza di delega, detta dipendenza gerarchico funzionale rimane in capo al Segretario generale.
 - 4. Al direttore centrale, oltre ai compiti di cui all'art. 17, comma 3 spetta:
- a) la predisposizione delle proposte di piano strategico e programma operativo di gestione per le materie di propria competenza;
- b) l'adozione dei provvedimenti e degli atti non attribuiti alla competenza del vice direttore centrale o dei direttori di servizio; 162

¹⁵³ Comma aggiunto da art. 6, c. 1, lett. b), DPReg. 23/5/2006, n. 0159/Pres. (B.U.R. 31/5/2006, n. 22), a decorrere dal 31 maggio 2006.

¹⁵⁴ Comma sostituito da art 8, c. 1, lett. a), DPReg. 11/3/2008, n. 074/Pres. (B.U.R. 26/3/2008, n. 13), a decorrere dal 27 marzo 2008.

¹⁵⁵ Comma abrogato da art. 8, c. 1, lett. b), DPReg. 11/3/2008, n. 074/Pres. (B.U.R. 26/3/2008, n. 13), a decorrere dal 27 marzo 2008.

¹⁵⁶ Comma sostituito da art. 8, c. 1, lett. c), DPReg. 11/3/2008, n. 074/Pres. (B.U.R. 26/3/2008, n. 13), a decorrere dal 27 marzo 2008.

¹⁵⁷ Comma sostituito da art. 8, c. 1, lett. d), DPReg. 11/3/2008, n. 074/Pres. (B.U.R. 26/3/2008, n. 13), a decorrere dal 27 marzo 2008.

 $^{^{158}}$ Articolo sostituito da art. 12, c. 1, DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

 $^{^{159}}$ Parole aggiunte da art. 4, c. 1, lett. a), DPReg. $^{15/7/2014}$, n. $^{0145/Pres}$. (B.U.R. $^{30/7/2014}$, n. 31), a decorrere dal 14 agosto 2014.

¹⁶⁰ Parole aggiunte da art. 4, c. 1, lett. b), DPReg. 15/7/2014, n. 0145/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31), a decorrere dal 14 agosto 2014.

¹⁶¹ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. a), DPReg. 22/9/2015, n. 0193/Pres. (B.U.R. 30/9/2015, n. 39), a decorrere dal 1° ottobre 2015.

¹⁶² Lettera sostituita da art. 11, c. 1, lett. a), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

- c) la sottoscrizione delle proposte di deliberazione della Giunta regionale al fine dell'accertamento della corrispondenza alla programmazione di settore;
- d) la sottoscrizione delle proposte di deliberazione della Giunta regionale attinenti a risorse e materie di sua esclusiva competenza, ai fini dell'attestazione del completamento dell'istruttoria e della legittimità; 163
- e) (ABROGATA);164
- f) l'adozione dei provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenza, ed analoghi ad esso espressamente riservati da specifiche norme;
- g) (ABROGATA);165
- h) la collaborazione alla direzione centrale competente in materia di funzione pubblica¹⁶⁶
 ¹⁶⁷
 ¹⁶⁸ per la predisposizione del piano di formazione del personale;¹⁶⁹
- i) la programmazione e il coordinamento dell'attività complessiva ¹⁷⁰ dei servizi, tramite il Coordinamento di direzione; ¹⁷¹
- j) l'indirizzo, la verifica e il controllo dell'attività dei direttori dei servizi¹⁷², con potere sostitutivo in caso di assenza, impedimento o vacanza dei direttori medesimi qualora non risulti attribuito l'incarico di sostituzione;¹⁷³
- k) l'adozione degli orari di apertura al pubblico degli uffici della direzione centrale previa informazione alla direzione centrale competente in materia di funzione pubblica ^{174 175} 176 177.

¹⁶³ Lettera sostituita da art. 8, c. 1, lett. a), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

¹⁶⁴ Lettera abrogata da art. 8, c. 1, lett. b), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

¹⁶⁵ Lettera abrogata da art. 8, c. 1, lett. c), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

¹⁶⁶ Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. a), DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.

¹⁶⁷ Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. a), DPReg. 24/3/2015, n. 065/Pres. (B.U.R. 30/3/2015, S.O. n. 12), a decorrere dal 1° aprile 2015.

¹⁶⁸ Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. a), DPReg. 26/7/2018, n. 0155/Pres. (B.U.R. 1/8/2018, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2018.

¹⁶⁹ Lettera sostituita da art. 8, c. 1, lett. d), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

¹⁷⁰ Parole soppresse da art. 8, c. 1, lett. a), DPReg. 18/7/2019, n. 0117/Pres. (B.U.R. 31/7/2019, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2019.

¹⁷¹ Lettera sostituita da art. 11, c. 1, lett. b), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

¹⁷² Parole soppresse da art. 8, c. 1, lett. b), DPReg. 18/7/2019, n. 0117/Pres. (B.U.R. 31/7/2019, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2019.

¹⁷³ Lettera sostituita da art. 11, c. 1, lett. c), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

¹⁷⁴ Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. b), DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.

¹⁷⁵ Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. b), DPReg. 24/3/2015, n. 065/Pres. (B.U.R. 30/3/2015, S.O. n. 12), a decorrere dal 1° aprile 2015.

- l'adozione dei provvedimenti di sostituzione dei direttori con le modalità stabilite dal presente regolamento;
- m) il conferimento di compiti al vicedirettore centrale, la preposizione del medesimo, ai sensi dell'articolo 47 comma 3 bis della legge regionale 18/1996, a uno o più servizi vacanti della direzione¹⁷⁸ e l'attribuzione dell'incarico sostitutorio per i casi di propria assenza o impedimento qualora non risulti conferito presso la propria struttura l'incarico di vicedirettore centrale ovvero nei casi di contestuale assenza o impedimento propria e del vicedirettore centrale;
- n) l'adozione di ogni altro atto o provvedimento necessario per il perseguimento degli obiettivi assegnati o attribuito alla sua competenza da disposizioni di legge, di regolamento o da atti della Giunta Regionale.
- 5. Al Capo di Gabinetto, oltre ai compiti di cui all'articolo 17, comma 3, spettano, per le parti di relativa competenza, le funzioni di cui al comma 4 e di cui all'articolo 21, comma 1.
- 6. I direttori centrali e equiparati preposti al Segretariato generale, all'Avvocatura della Regione e alla Direzione centrale competente in materia di finanze, assumono, rispettivamente, la denominazione di Segretario generale, Avvocato della Regione e Ragioniere generale.¹⁷⁹ 180
- 7. Al Segretario generale compete, in particolare, coadiuvare il Presidente della Regione nell'esercizio delle attribuzioni amministrative. 183 184 185
- 8. Al Ragioniere generale spetta in particolare: a ante) (ABROGATA);¹⁸⁶ 187

¹⁷⁶ Lettera sostituita da art. 8, c. 1, lett. e), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

¹⁷⁷ Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. b), DPReg. 26/7/2018, n. 0155/Pres. (B.U.R. 1/8/2018, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2018.

¹⁷⁸ Parole aggiunte da art. 8, c. 1, lett. c), DPReg. 18/7/2019, n. 0117/Pres. (B.U.R. 31/7/2019, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2019.

¹⁷⁹ Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. c), DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.

¹⁸⁰ Parole sostituite da art. 11, c. 1, lett. d), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

¹⁸¹ Comma sostituito da art. 6, c. 1, lett. b), DPReg. 22/9/2015, n. 0193/Pres. (B.U.R. 30/9/2015, n. 39), a decorrere dal 1° ottobre 2015.

¹⁸² Comma sostituito da art. 8, c. 1, lett. d), DPReg. 18/7/2019, n. 0117/Pres. (B.U.R. 31/7/2019, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2019.

¹⁸³ Lettera sostituita da art 8, c. 2, lett. a), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

¹⁸⁴ Lettera abrogata da art. 8, c. 2, lett. b), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

¹⁸⁵ Comma sostituito da art. 11, c. 1, lett. e), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

- a) la definizione della struttura e dell'impostazione del Programma operativo di gestione e la predisposizione della relativa proposta e dei suoi aggiornamenti;
- b) la collaborazione al Direttore generale per la predisposizione, da parte del medesimo, della proposta di relazione politico programmatica; 188 189
- b bis) la definizione della proposta di Piano annuale di internal Audit; 190
- c) (ABROGATA);¹⁹¹
- d) (ABROGATA). 192 193

8 bis. L'Avvocato della Regione, per quanto riguarda, in particolare, le attività di patrocinio e consulenza legale di competenza dell'Avvocatura della Regione:

- a) assegna agli avvocati in servizio presso l'Avvocatura medesima gli affari contenziosi e consultivi secondo aree omogenee di professionalità;
- b) assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva, promuovendo l'esame delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e la collaborazione reciproca tra gli avvocati;
- c) riferisce al Presidente della Regione in ordine all'attività dell'Avvocatura della Regione segnalando le controversie più importanti nonché le eventuali carenze legislative e i problemi interpretativi che emergono nel corso dell'attività d'istituto. 194

8 ter. Al direttore centrale preposto alla struttura direzionale competente in materia di funzione pubblica compete, in particolare, la vigilanza in ordine alla corretta applicazione degli istituti normativi e contrattuali afferenti il rapporto di lavoro del personale regionale, anche con funzioni di monitoraggio e indirizzo. ¹⁹⁵

9. (ABROGATO).196

¹⁸⁶ Lettera aggiunta da art. 8, c. 3, lett. a), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

¹⁸⁷ Lettera abrogata da art. 11, c. 1, lett. f), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

¹⁸⁸ Lettera sostituita da art. 8, c. 3, lett. b), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

¹⁸⁹ Lettera sostituita da art. 11, c. 1, lett. g), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

¹⁹⁰ Lettera aggiunta da art. 3, c. 1, DPReg. 4/3/2016, n. 046/Pres. (B.U.R. 16/3/2016, n. 11), a decorrere dal 16 marzo 2016.

¹⁹¹ Lettera abrogata da art. 7, c. 1, lett. c), DPReg. 24/3/2015, n. 065/Pres. (B.U.R. 30/3/2015, S.O. n. 12), a decorrere dal 1° aprile 2015.

 $^{^{192}}$ Lettera sostituita da art. 8, c. 3, lett. c), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

¹⁹³ Lettera abrogata da art. 7, c. 1, lett. c), DPReg. 24/3/2015, n. 065/Pres. (B.U.R. 30/3/2015, S.O. n. 12), a decorrere dal 1° aprile 2015.

¹⁹⁴ Comma aggiunto da art. 8, c. 1, lett. e), DPReg. 18/7/2019, n. 0117/Pres. (B.U.R. 31/7/2019, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2019.

¹⁹⁵ Comma aggiunto da art. 8, c. 1, lett. e), DPReg. 18/7/2019, n. 0117/Pres. (B.U.R. 31/7/2019, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2019.

10. In caso di inerzia o ritardo da parte del vicedirettore centrale, dei direttori di servizio o dei direttori di staff, il direttore centrale può fissare un termine perentorio entro il quale il direttore competente deve adottare gli atti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive impartite che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, il direttore centrale, previa informativa all'assessore competente e contestazione, può avocare a sé gli atti. In caso di particolare motivata urgenza il direttore centrale può procedere all'adozione degli atti senza contestazione. Qualora le circostanze di cui al presente comma riguardino direttori di servizi ricompresi in un'area, il direttore centrale procede d'intesa con il vicedirettore centrale preposto all'area¹⁹⁷.

Art. 20 (Vicedirettore centrale)¹⁹⁸ ¹⁹⁹ ²⁰⁰ ²⁰¹ ²⁰²

1. L'incarico di vicedirettore centrale può essere conferito presso ogni direzione centrale o struttura direzionale equiparata, ad eccezione degli enti regionali. Il vicedirettore centrale coadiuva il direttore centrale nell'esercizio delle sue funzioni, svolge i compiti da questi espressamente conferiti, esercita funzioni sostitutorie in caso di assenza, impedimento o vacanza del direttore centrale, o equiparato, e può essere preposto ad una o più strutture direzionali a livello di Servizio, qualora i relativi incarichi risultino vacanti; può, altresì, essergli conferito l'incarico sostitutorio di uno o più direttori di servizio in caso di assenza o impedimento dei medesimi.

Art. 21 (Direttore di servizio) ²⁰³ ²⁰⁴ ²⁰⁵ ²⁰⁶

¹⁹⁶ Comma abrogato da art. 11, c. 1, lett. h), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

¹⁹⁷ Parole aggiunte da art. 11, c. 1, lett. i), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

¹⁹⁸ Parole aggiunte da art. 9, c. 1, lett. a), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

¹⁹⁹ Comma aggiunto da art. 9, c. 1, lett. b), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

²⁰⁰ Parole sostituite da art. 9, c. 1, DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.

²⁰¹ Articolo sostituito da art. 12, c. 1, DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

²⁰² Articolo sostituito da art. 9, c. 1, DPReg. 18/7/2019, n. 0117/Pres. (B.U.R. 31/7/2019, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2019.

²⁰³ Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. a), DPReg. 21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.

²⁰⁴ Comma aggiunto da art. 8, c. 1, lett. b), DPReg. 21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.

- 1. Al direttore di servizio, nel quadro definito dal piano strategico²⁰⁷ e dal programma operativo di gestione, oltre ai compiti di cui all'art. 17 comma 3, spetta:
- a) l'adozione dei provvedimenti e degli atti di competenza del servizio;
- b) la sottoscrizione, ai fini dell'attestazione del completamento dell'istruttoria e della legittimità, delle proposte di deliberazione della Giunta regionale;²⁰⁸
- c) l'adozione dei provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenza, ed analoghi ad essi;
- d) la formazione e l'aggiornamento del personale assegnato al servizio in relazione agli incarichi al medesimo affidati;
- e) la programmazione e il coordinamento dell'attività complessiva degli uffici del servizio e le proposte di budget di servizio;
- f) la responsabilità verso il direttore centrale²⁰⁹, del complesso degli obiettivi assegnati al servizio;²¹⁰
- g) la proposta al direttore centrale degli orari di apertura al pubblico;
- h) la proposta al direttore centrale ²¹¹ in ordine all'adozione dei progetti e ai criteri di organizzazione degli uffici;²¹²
- i) la verifica periodica dei carichi di lavoro e di produttività degli uffici;
- j) lo svolgimento delle funzioni sostitutorie conferite ai sensi dell'articolo 29;
- k) l'adozione di ogni altro atto o provvedimento necessario per il perseguimento degli obiettivi assegnati o attribuito alla sua competenza da disposizioni di legge, di regolamento o da atti della Giunta Regionale.
- 2. Ai direttori di servizio della direzione centrale competente in materia di finanze²¹³ preposti all'esercizio del controllo di regolarità contabile, spetta in particolare:

²⁰⁵ Comma sostituito da art. 7, c. 1, DPReg. 23/5/2006, n. 0159/Pres. (B.U.R. 31/5/2006, n. 22), a decorrere dal 31 maggio 2006.

²⁰⁶ Articolo sostituito da art. 9, c. 1, DPReg. 11/3/2008, n. 074/Pres. (B.U.R. 26/3/2008, n. 13), a decorrere dal 27 marzo 2008.

²⁰⁷ Parole soppresse da art. 13, c. 1, lett. a), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

²⁰⁸ Lettera sostituita da art. 10, c. 1, lett. a), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

²⁰⁹ Parole soppresse da art. 10, c. 1, lett. a), DPReg. 18/7/2019, n. 0117/Pres. (B.U.R. 31/7/2019, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2019.

²¹⁰ Lettera sostituita da art. 13, c. 1, lett. a), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

²¹¹ Parole soppresse da art. 10, c. 1, lett. b), DPReg. 18/7/2019, n. 0117/Pres. (B.U.R. 31/7/2019, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2019.

²¹² Lettera sostituita da art. 13, c. 1, lett. b), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

²¹³ Parole sostituite da art. 13, c. 1, lett. c), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

²¹⁴ Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. a), DPReg. 22/9/2015, n. 0193/Pres. (B.U.R. 30/9/2015, n. 39), a decorrere dal 1° ottobre 2015.

- a) esercitare il controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 14 comma 1 della legge regionale 1/2015;
- b) firmare la registrazione degli atti di impegno e di disimpegno, firmare la registrazione delle liquidazioni, firmare gli ordini di pagamento, gli ordini di accreditamento, i ruoli di spesa fissa, nonché firmare, per quanto di competenza, gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa;
- c) esercitare il controllo consuntivo di regolarità contabile di cui all'articolo 14 comma 2 della legge regionale 1/2015;
- d) formulare le osservazioni relative agli atti, ai rendiconti ed ai conti giudiziali soggetti al controllo di regolarità contabile di cui all'articolo 14 della legge regionale 1/2015;
- e) esercitare il controllo interno preventivo di regolarità contabile sui provvedimenti di concessione dei contributi di cui all'articolo 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13, accertando la regolarità dei medesimi o formulando osservazioni.²¹⁵ ²¹⁶ ²¹⁷ ²¹⁸

2 bis. I direttori di servizio della direzione centrale competente in materia di finanze²¹⁹ preposti alla gestione delle fasi contabili delle entrate provvedono alla riscossione delle stesse.²²¹

2 ter. Il direttore del servizio competente in materia di servizi informativi e di e-government provvede a delegare funzioni dirigenziali ai dirigenti assunti, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22, con contratto di lavoro di dirigente d'azienda industriale assegnati al servizio medesimo, definendone i compiti e gli obiettivi.²²²

2 quater (ABROGATO).223 224 225

²¹⁵ Comma sostituito da art. 10, c. 1, lett. b), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

²¹⁶ Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. a), DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.

²¹⁷ Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. b), DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.

²¹⁸ Comma sostituito da art. 8, c. 1, DPReg. 24/3/2015, n. 065/Pres. (B.U.R. 30/3/2015, S.O. n. 12), a decorrere dal 1° aprile 2015.

²¹⁹ Parole sostituite da art. 13, c. 1, lett. d, DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

²²⁰ Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. b), DPReg. 22/9/2015, n. 0193/Pres. (B.U.R. 30/9/2015, n. 39), a decorrere dal 1° ottobre 2015.

²²¹ Comma aggiunto da art 10, c. 1, lett. c), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

²²² Comma aggiunto da art. 10, c. 1, lett. c), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

²²³ Comma aggiunto da art. 10, c. 1, lett. c), DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.

²²⁴ Comma sostituito da art. 13, c. 1, lett. e), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

2 quinquies (ABROGATO).226 227

3. (ABROGATO).228

Art. 22 (Direttore di staff)

- 1. Presso le direzioni centrali o strutture equiparate, nonché presso l'Ufficio di Gabinetto²²⁹ ²³⁰ possono essere conferiti incarichi dirigenziali di staff per lo svolgimento di attività che richiedono una particolare specializzazione professionale, per la realizzazione di progetti specifici ovvero di compiti stabili e complessi di ricerca, studio ed elaborazione, ovvero di funzioni ispettive e di controllo.²³¹ ²³²
- 2. L'organizzazione e l'articolazione del lavoro del personale di cui al comma 1 è disposta con provvedimento del direttore centrale, o equiparato, del Capo di Gabinetto²³³ ²³⁴ ²³⁵ ²³⁶

Art. 23 (Conferimento degli incarichi dirigenziali)²³⁷

- ²²⁵ Comma abrogato da art. 4, c. 1, DPReg. 10/2/2020, n. 017/Pres. (B.U.R. 19/2/2020, n. 8), a decorrere dal 1° marzo 2020.
- ²²⁶ Comma aggiunto da art. 7, c. 1, lett. c), DPReg. 22/9/2015, n. 0193/Pres. (B.U.R. 30/9/2015, n. 39), a decorrere dal 1° ottobre 2015.
- ²²⁷ Comma abrogato da art. 10, c. 1, lett. c), DPReg. 18/7/2019, n. 0117/Pres. (B.U.R. 31/7/2019, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2019.
- ²²⁸ Comma abrogato da art. 13, c. 1, lett. b), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.
- ²²⁹ Parole sostituite da art. 14, c. 1, lett. a), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.
- ²³⁰ Parole soppresse da art. 14, c. 1, lett. a), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.
- ²³¹ Parole aggiunte da art. 8, c. 1, lett. a), DPReg. 22/9/2015, n. 0193/Pres. (B.U.R. 30/9/2015, n. 39), a decorrere dal 1° ottobre 2015.
- ²³² Parole soppresse da art. 11, c. 1, lett. a), DPReg. 18/7/2019, n. 0117/Pres. (B.U.R. 31/7/2019, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2019.
- ²³³ Parole sostituite da art. 14, c. 1, lett. b), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.
- ²³⁴ Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. b), DPReg. 22/9/2015, n. 0193/Pres. (B.U.R. 30/9/2015, n. 39), a decorrere dal 1° ottobre 2015.
- ²³⁵ Parole sostituite da art. 11, c. 1, lett. b), DPReg. 18/7/2019, n. 0117/Pres. (B.U.R. 31/7/2019, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2019.
- ²³⁶ Comma sostituito da art. 14, c. 1, lett. b), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 23 ter e 25, gli incarichi dirigenziali sono conferiti secondo criteri di competenza ed attitudine professionale, in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare e alle competenze attribuite alle singole strutture. Hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni e sono rinnovabili, ma non prorogabili; possono essere previsti incarichi dirigenziali di durata non superiore a un anno per particolari esigenze funzionali e organizzative adeguatamente motivate; la durata dell'incarico può, inoltre, essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.

Art. 23 bis

(Disposizioni per l'indipendenza delle autorità individuate ai sensi dei regolamenti comunitari)²³⁸

1. Nei confronti dei direttori di servizio e dei dipendenti cui sia conferito l'incarico di responsabile di posizione organizzativa con delega di funzioni dirigenziali, che siano designati quali autorità ai sensi dei Regolamenti comunitari, ai fini di garantire l'indipendenza funzionale e l'osservanza del principio della separazione di funzioni, le disposizioni in materia di avocazione previste in capo²³⁹ al Direttore o vicedirettore centrale²⁴⁰ dall'articolo 19, comma 10, si intendono riferite al Direttore generale ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 5,²⁴¹ con esclusivo riferimento all'esercizio delle funzioni proprie o strumentali, svolte dalle predette autorità, previste dalle disposizioni comunitarie in materia.²⁴²

2. (ABROGATO).243

3. Il Direttore generale e il direttore centrale individua, tra i dirigenti della propria direzione, il sostituto del soggetto designato quale autorità in caso di assenza o impedimento

²³⁷ Articolo sostituito da art. 12, c. 1, DPReg. 18/7/2019, n. 0117/Pres. (B.U.R. 31/7/2019, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2019.

²³⁸ Articolo aggiunto da art. 11, c. 1, DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

²³⁹ Parole soppresse da art. 5, c. 1, lett. a), DPReg. 15/7/2014, n. 0145/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31), a decorrere dal 14 agosto 2014.

²⁴⁰ Parole soppresse da art. 5, c. 1, lett. b), DPReg. 15/7/2014, n. 0145/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31), a decorrere dal 14 agosto 2014.

²⁴¹ Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. c), DPReg. 15/7/2014, n. 0145/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31), a decorrere dal 14 agosto 2014.

²⁴² Comma sostituito da art. 15, c. 1, lett. a), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

²⁴³ Comma abrogato da art. 15, c. 1, lett. b), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

del medesimo; al dirigente si applica, relativamente all'esercizio delle funzioni sostitutorie, il comma 1.²⁴⁴

Art. 23 ter (Conferimento dell'incarico di Direttore generale)²⁴⁵

- 1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Regione.
- 2. L'incarico di cui al comma 1 è conferito, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, a soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 25, per il conferimento dell'incarico di direttore centrale.

Art. 24 (Conferimento dell'incarico di Direttore generale)²⁴⁶ ²⁴⁷

(ABROGATO)

Art. 25

(Conferimento dell'incarico di direttore centrale, vicedirettore centrale e Capo di Gabinetto) 248

1. Gli incarichi di direttore centrale sono conferiti con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, sentiti il Direttore generale e gli assessori competenti per materia ovvero su proposta dell'Assessore delegato e su indicazione del Presidente della Regione, sentiti il Direttore generale e gli assessori competenti per materia.²⁴⁹ ²⁵⁰ ²⁵¹ ²⁵² ²⁵³

²⁴⁴ Comma sostituito da art. 15, c. 1, lett. c), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

²⁴⁵ Articolo aggiunto da art. 16, c. 1, DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

²⁴⁶ Comma sostituito da art. 8, c. 1, DPReg. 23/5/2006, n. 0159/Pres. (B.U.R. 31/5/2006, n. 22), a decorrere dal 31 maggio 2006.

²⁴⁷ Articolo abrogato da art. 15, c. 1, DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

²⁴⁸ Parole aggiunte da art. 9, c. 1, DPReg. 23/5/2006, n. 0159/Pres. (B.U.R. 31/5/2006, n. 22), a decorrere dal 31 maggio 2006.

²⁴⁹ Parole sostituite da art. 16, c. 1, lett. a), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

²⁵⁰ Parole sostituite da art. 12, c. 1, DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

²⁵¹ Parole sostituite da art. 12, c. 1, lett. a), DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.

1 bis. Gli incarichi di vicedirettore centrale sono conferiti con le medesime modalità di cui al comma 1, sentito anche il direttore centrale.²⁵⁴

- 2. L'incarico di Capo di Gabinetto è conferito, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, dalla Giunta regionale su designazione nominativa del Presidente della Regione. L'incarico può essere conferito a dipendenti del ruolo unico regionale in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento e a soggetti esterni all'Amministrazione regionale in possesso dei medesimi requisiti culturali²⁵⁵.²⁵⁶
- 3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 1 bis sono conferiti a dirigenti regionali in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previdente ordinamento e di un'anzianità nell'esercizio delle funzioni dirigenziali proprie e non delegate di almeno quattro anni ovvero, per l'incarico di vicedirettore centrale, di almeno due anni.²⁵⁷ ²⁵⁸
- 4. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 1 bis, possono essere conferiti anche a soggetti esterni, in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento e di esperienza professionale almeno quadriennale ovvero per l'incarico di vicedirettore centrale almeno biennale, adeguata alle funzioni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico, enti o associazioni di diritto privato o aziende pubbliche o private ovvero acquisita nelle libere professioni con regolare iscrizione ai relativi albi.²⁵⁹ ²⁶⁰ ²⁶¹

²⁵² Comma sostituito da art. 17, c. 1, DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

²⁵³ Comma sostituito da art. 9, c. 1, DPReg. 24/3/2015, n. 065/Pres. (B.U.R. 30/3/2015, S.O. n. 12), a decorrere dal 1° aprile 2015.

²⁵⁴ Comma aggiunto da art. 16, c. 1, lett. b), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

²⁵⁵ Parole soppresse da art. 6, c. 1, DPReg. 26/7/2018, n. 0155/Pres. (B.U.R. 1/8/2018, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2018.

²⁵⁶ Comma sostituito da art. 12, c. 1, lett. b), DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.

²⁵⁷ Parole sostituite da art. 16, c. 1, lett. c), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

²⁵⁸ Comma sostituito da art. 12, c. 1, lett. c), DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.

²⁵⁹ Parole sostituite da art. 16, c. 1, lett. d), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

 $^{^{260}}$ Parole aggiunte da art. 16, c. 1, lett. d), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

²⁶¹ Comma sostituito da art. 12, c. 1, lett. d), DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.

Art. 26

(Conferimento dell'incarico di direttore di servizio e di direttore di staff)

- 1. L'incarico di direttore di servizio è conferito a dirigenti regionali dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato, sentiti il Direttore generale e²⁶² il direttore centrale competente; l'incarico di direttore di staff è conferito a dirigenti regionali dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato²⁶³, sentiti il Direttore generale e²⁶⁴ il direttore centrale competente o il Capo di gabinetto.²⁶⁵ ²⁶⁶ ²⁶⁷
- 2. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere revocati o rinnovati entro centottanta giorni dalla nomina del direttore centrale, o del Capo di Gabinetto²⁶⁸. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati.
- 3. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato²⁶⁹ a soggetti, in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento²⁷⁰, di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi o in enti pubblici o privati o in aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali proprie e non delegate²⁷¹ o che abbiano conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla

²⁶² Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. a), DPReg. 15/7/2014, n. 0145/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31), a decorrere dal 14 agosto 2014.

²⁶³ Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. a), DPReg. 24/3/2015, n. 065/Pres. (B.U.R. 30/3/2015, S.O. n. 12), a decorrere dal 1° aprile 2015.

²⁶⁴ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. b), DPReg. 15/7/2014, n. 0145/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31), a decorrere dal 14 agosto 2014.

²⁶⁵ Parole sostituite da art. 17, c. 1, lett. a), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

²⁶⁶ Parole sostituite da art. 13, c. 1, lett. a), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

 $^{^{267}}$ Comma sostituito da art. 13, c. 1, lett. a), DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.

²⁶⁸ Parole aggiunte da art. 13, c. 1, lett. b), DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.

²⁶⁹ Parole soppresse da art. 13, c. 1, lett. c), DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.

²⁷⁰ Parole sostituite da art. 13, c. 1, lett. c), DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.

²⁷¹ Parole aggiunte da art. 17, c. 1, lett. b), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate con lo svolgimento di funzioni dirigenziali o equiparate²⁷².

3bis. Il conferimento degli incarichi con contratto di diritto privato a tempo determinato avviene previa valutazione di curricula professionali; la valutazione è operata dal Direttore generale²⁷³ ²⁷⁴ ²⁷⁵ unitamente al direttore centrale competente in materia di funzione pubblica²⁷⁶ ²⁷⁷ e al direttore centrale di volta in volta competente o, qualora quest'ultimo sia il Direttore generale o il direttore centrale competente in materia di funzione pubblica, ad altro direttore centrale esperto anche nei settori di pertinenza dell'incarico da conferire ²⁷⁸ ²⁷⁹ ²⁸⁰

4. Non possono essere conferiti incarichi con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a personale del ruolo unico regionale appartenente alla qualifica di dirigente.²⁸¹ ²⁸²

Art. 27 (Contratti di diritto privato)

1. Gli elementi negoziali essenziali, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, relativi agli incarichi di direttore generale, direttore centrale, vicedirettore centrale e Capo di Gabinetto sono determinati secondo quanto previsto all'Allegato C. Il trattamento economico è determinato dalla Giunta regionale, anche in modo differenziato in relazione alle funzioni da

²⁷² Parole sostituite da art. 13, c. 1, lett. a), DPReg. 18/7/2019, n. 0117/Pres. (B.U.R. 31/7/2019, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2019.

²⁷³ Parole sostituite da art. 17, c. 1, lett. c), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

²⁷⁴ Parole sostituite da art. 13, c. 1, lett. d), DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.

²⁷⁵ Parole sostituite da art. 18, c. 1, DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

²⁷⁶ Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. b), DPReg. 24/3/2015, n. 065/Pres. (B.U.R. 30/3/2015, S.O. n. 12), a decorrere dal 1° aprile 2015.

²⁷⁷ Parole sostituite da art. 7, c. 1, DPReg. 26/7/2018, n. 0155/Pres. (B.U.R. 1/8/2018, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2018.

 $^{^{278}}$ Parole sostituite da art. 13, c. 1, lett. b), DPReg. $^{21/12/2009}$, n. 0359/Pres. (B.U.R. $^{30/12/2009}$, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

²⁷⁹ Parole aggiunte da art. 13, c. 1, lett. b), DPReg. 18/7/2019, n. 0117/Pres. (B.U.R. 31/7/2019, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2019.

²⁸⁰ Comma aggiunto da art. 10, DPReg. 23/5/2006, n. 0159/Pres. (B.U.R. 31/5/2006, n. 22), a decorrere dal 31 maggio 2006.

²⁸¹ Comma sostituito da art. 10, c. 1, DPReg.21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.

²⁸² Comma sostituito da art. 13, c. 1, lett. c), DPReg. 18/7/2019, n. 0117/Pres. (B.U.R. 31/7/2019, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2019.

espletare, con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica, ovvero ai valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti, mediante un emolumento onnicomprensivo anche articolabile su una parte fissa ed una variabile; il trattamento economico del direttore generale è comunque determinato nel rispetto dell' importo massimo di cui all'articolo 9 comma 1 della legge regionale 6 agosto 2013, n. 8. Il trattamento economico spettante al vicedirettore centrale assorbe anche l'eventuale preposizione alle strutture direzionali a livello di Servizio per un periodo massimo di due anni; oltre detto periodo al vicedirettore centrale compete un'integrazione al trattamento economico determinata dalla Giunta regionale in misura comunque non superiore al 10% del trattamento medesimo.^{283 284 285 286 287 288}

- 2. Gli elementi negoziali essenziali²⁸⁹, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, dei contratti di lavoro di diritto privato a tempo determinato dei direttori di servizio e dei direttori di staff sono determinati secondo quanto previsto all'Allegato C. Il trattamento economico è determinato dalla Giunta regionale con riferimento a quello previsto per i dipendenti regionali cui sono conferiti gli stessi incarichi; detto trattamento può essere motivatamente integrato da un'indennità²⁹⁰ in considerazione della specifica qualificazione professionale posseduta, nonché in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
- 3. In ogni caso i contratti relativi agli incarichi di cui al comma 1²⁹¹ sono risolti di diritto al momento dell'attribuzione dei nuovi incarichi da parte degli amministratori subentranti e comunque il centottantunesimo giorno successivo dalla fine del mandato dell'organo politico che ha conferito l'incarico.²⁹² ²⁹³ ²⁹⁴ ²⁹⁵ ²⁹⁶ ²⁹⁷

²⁸³ Parole sostituite da art. 11, c. 1, lett. a), DPReg.21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.

²⁸⁴ Parole soppresse da art. 18, c. 1, lett. a), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

 $^{^{285}}$ Parole aggiunte da art. 14, c. 1, lett. a), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

²⁸⁶ Parole aggiunte da art. 14, c. 1, DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21).

²⁸⁷ Comma sostituito da art. 19, c. 1, lett. a), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

²⁸⁸ Comma sostituito da art. 14, c. 1, lett. a), DPReg. 18/7/2019, n. 0117/Pres. (B.U.R. 31/7/2019, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2019.

²⁸⁹ Parole aggiunte da art. 14, c. 1, lett. b), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

²⁹⁰ Parole aggiunte da art. 11, c. 1, lett. b), DPReg.21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.

²⁹¹ Parole aggiunte da art. 5, c. 1, DPReg. 10/2/2020, n. 017/Pres. (B.U.R. 19/2/2020, n. 8), a decorrere dal 1° marzo 2020.

²⁹² Lettera sostituita da art, 18, c. 1, lett. b), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

²⁹³ Lettera sostituita da art. 19, c. 1, lett. b), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

3 bis. (ABROGATO). 298 299

4. Non possono essere conferiti incarichi con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato nei sei mesi antecedenti la scadenza della legislatura.

Art. 28 (Aspettativa)

- 1. Il conferimento di un incarico dirigenziale con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato a dipendenti regionali determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico; il servizio prestato in forza³⁰⁰ di detto contratto è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio.
- 2. Il conferimento di un incarico dirigenziale con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato a soggetti esterni, provenienti dal settore pubblico, è subordinato alla loro collocazione in aspettativa, o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.

Art. 29 (Sostituzione dei direttori) ³⁰¹ ³⁰² ³⁰³ ³⁰⁴ ³⁰⁵

²⁹⁴ Parole sostituite da art. 19, c. 1, lett. c), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

²⁹⁵ Lettera sostituita da art. 14, c. 1, lett. c), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

²⁹⁶ Comma sostituito da art. 8, c. 1, lett. a), DPReg. 26/7/2018, n. 0155/Pres. (B.U.R. 1/8/2018, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2018.

²⁹⁷ Comma sostituito da art. 14, c. 1, lett. b), DPReg. 18/7/2019, n. 0117/Pres. (B.U.R. 31/7/2019, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2019.

²⁹⁸ Comma aggiunto da art. 14, c. 1, lett. d), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

²⁹⁹ Comma abrogato da art. 8, c. 1, lett. b), DPReg. 26/7/2018, n. 0155/Pres. (B.U.R. 1/8/2018, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2018.

³⁰⁰ Parole sostituite da art. 19, c. 1, DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

³⁰¹ Parole sostituite da art. 12, c. 1, lett. a), DPReg.21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.

³⁰² Parole aggiunte da art. 12, c. 1, lett. a), DPReg.21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.

³⁰³ Parole sostituite da art. 12, c. 1, lett. b), DPReg.21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.

³⁰⁴ Parole sostituite da art. 12, c. 1, lett. b), DPReg.21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.

- 1. Il direttore centrale, qualora non risulti conferito presso la propria struttura l'incarico di vicedirettore centrale, attribuisce l'incarico sostitutorio, per i casi di propria assenza o impedimento, a uno o più dirigenti; analogo conferimento può avvenire per i casi di contestuale assenza o impedimento del direttore centrale e del vicedirettore centrale. Qualora non sia possibile attribuire l'incarico sostitutorio, il direttore centrale può attribuire detto incarico ad un dirigente appartenente ad altra direzione centrale, d'intesa con il suo direttore. In caso di vacanza del direttore centrale, l'incarico sostitutorio, qualora non risulti conferito presso la direzione centrale l'incarico di vicedirettore centrale, è attribuito dalla Giunta regionale.
- 2. In caso di vacanza del direttore di servizio, il direttore centrale può preporre al servizio medesimo il Vicedirettore centrale, ovvero può esercitare direttamente le relative funzioni o, valutatane l'impossibilità, conferire l'incarico sostitutorio ad altro dirigente della direzione centrale; in caso di assenza o impedimento del direttore di servizio, il direttore centrale può conferire l'incarico sostitutorio al Vicedirettore centrale ovvero può esercitare direttamente le relative funzioni o, valutatane l'impossibilità, conferire l'incarico ad altro dirigente della direzione centrale. Qualora ciò non fosse possibile, il direttore centrale, d'intesa con altro direttore centrale interessato, può attribuire l'incarico sostitutorio ad un dirigente appartenente ad altra direzione centrale.³⁰⁶

2bis. (ABROGATO).307 308

Art. 30 (Graduazione delle posizioni dirigenziali) ³⁰⁹ ³¹⁰ ³¹¹ ³¹² ³¹³

 $^{^{305}}$ Articolo sostituito da art. 20, c. 1, DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

³⁰⁶ Comma sostituito da art. 15, c. 1, lett. a), DPReg. 18/7/2019, n. 0117/Pres. (B.U.R. 31/7/2019, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2019.

 $^{^{307}}$ Comma aggiunto da art. 9, c. 1, DPReg. 22/9/2015, n. 0193/Pres. (B.U.R. 30/9/2015, n. 39), a decorrere dal 1° ottobre 2015.

³⁰⁸ Comma abrogato da art. 15, c. 1, lett. b), DPReg. 18/7/2019, n. 0117/Pres. (B.U.R. 31/7/2019, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2019.

³⁰⁹ Parole soppresse da art. 21, c. 1, DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

³¹⁰ Comma sostituito da art. 15, c. 1, lett. a), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

³¹¹ Comma sostituito da art. 15, c. 1, lett. b), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

³¹² Parole sostituite da art. 15, c. 1, DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.

³¹³ Articolo sostituito da art. 20, c. 1, DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

- 1. Le posizioni dirigenziali relative agli incarichi di direttore di servizio e dirigente di staff sono graduate, ai fini dell'attribuzione delle relative responsabilità e della retribuzione di posizione, sulla base dei criteri generali stabiliti dal contratto collettivo di lavoro per l'area dirigenziale.
- 2. Il modello per la graduazione delle posizioni nonché la graduazione delle posizioni stesse sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato³¹⁴, su iniziativa del Direttore generale³¹⁵; la graduazione delle posizioni è aggiornata ogni qualvolta si determinino variazioni rilevanti riguardanti i parametri del relativo modello.

Art. 31

(Valutazione delle prestazioni dei dirigenti) 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326

- 1. Le prestazioni dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale ai fini dello sviluppo professionale, dell'attribuzione degli incarichi e della retribuzione di risultato.
- 2. Il modello per la valutazione delle prestazioni dei dirigenti è approvato dalla Giunta regionale.

³¹⁴ Parole sostituite da art. 11, c. 1, DPReg. 24/3/2015, n. 065/Pres. (B.U.R. 30/3/2015, S.O. n. 12), a decorrere dal 1° aprile 2015.

³¹⁵ Parole soppresse da art. 9, c. 1, DPReg. 26/7/2018, n. 0155/Pres. (B.U.R. 1/8/2018, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2018.

³¹⁶ Parole sostituite da art. 11, c. 1, lett. a), DPReg. 23/5/2006, n. 0159/Pres. (B.U.R. 31/5/2006, n. 22), a decorrere dal 31 maggio 2006.

³¹⁷ Parole aggiunte da art. 11, c. 1, lett. b), DPReg. 23/5/2006, n. 0159/Pres. (B.U.R. 31/5/2006, n. 22), a decorrere dal 31 maggio 2006.

³¹⁸ Comma aggiunto da art. 11, c. 1, lett. c), DPReg. 23/5/2006, n. 0159/Pres. (B.U.R. 31/5/2006, n. 22), a decorrere dal 31 maggio 2006.

³¹⁹ Comma aggiunto da art. 13, c. 1, DPReg.21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.

³²⁰ Articolo sostituito da art. 22, c. 1, DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

³²¹ Articolo sostituito da art. 16, c. 1, DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

³²² Parole soppresse da art. 16, c. 1, lett. a), DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.

³²³ Comma abrogato da art. 16, c. 1, lett. b), DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.

³²⁴ Parole aggiunte da art. 16, c. 1, lett. c), DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.

³²⁵ Parole sostituite da art. 16, c. 1, lett. d), DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.

³²⁶ Articolo sostituito da art. 21, c. 1, DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

- 3. La Giunta regionale è coadiuvata, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16, dall'Organismo indipendente di valutazione.
- 4. Il Direttore generale è valutato dal Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale.
- 5. La valutazione dei direttori centrali e del Capo di Gabinetto ³²⁷ ³²⁸ ³²⁹ ³³⁰ è proposta all'Organismo indipendente di valutazione dal Direttore generale anche sulla base degli obiettivi assegnati dal medesimo, sentito il Presidente o l'assessore di riferimento. L'Organismo indipendente di valutazione propone le valutazioni definitive alla Giunta regionale che le approva con propria deliberazione.

5 bis La valutazione dei direttori degli enti di cui all'articolo 2 è attuata con le stesse procedure previste, dal comma 5, per i direttori centrali.³³¹

6. I direttori centrali valutano i vicedirettori centrali e i direttori di servizio e di staff.³³²

Art. 32 (Sistemi di valutazione)^{334 335 336}

(ABROGATO)

³²⁷ Parole soppresse da art. 16, c. 1, lett. a), DPReg. 18/7/2019, n. 0117/Pres. (B.U.R. 31/7/2019, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2019.

³²⁸ Parole sostituite da art. 12, c. 1, lett. a), DPReg. 24/3/2015, n. 065/Pres. (B.U.R. 30/3/2015, S.O. n. 12), a decorrere dal 1° aprile 2015.

³²⁹ Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. a), DPReg. 22/9/2015, n. 0193/Pres. (B.U.R. 30/9/2015, n. 39), a decorrere dal 1° ottobre 2015.

³³⁰ Parole sostituite da art. 6, c. 1, DPReg. 10/2/2020, n. 017/Pres. (B.U.R. 19/2/2020, n. 8), a decorrere dal 1° marzo 2020.

³³¹ Comma aggiunto da art. 12, c. 1, lett. b), DPReg. 24/3/2015, n. 065/Pres. (B.U.R. 30/3/2015, S.O. n. 12), a decorrere dal 1° aprile 2015.

³³² Parole aggiunte da art. 10, c. 1, lett. b), DPReg. 22/9/2015, n. 0193/Pres. (B.U.R. 30/9/2015, n. 39), a decorrere dal 1° ottobre 2015.

³³³ Comma sostituito da art. 16, c. 1, lett. b), DPReg. 18/7/2019, n. 0117/Pres. (B.U.R. 31/7/2019, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2019.

³³⁴ Articolo sostituito da art. 17, c. 1, DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

³³⁵ Parole sostituite da art. 17, c. 1, DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.

³³⁶ Articolo abrogato da art. 22, c. 1, DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

CAPO V ORGANISMI COLLEGIALI E FORME DI COORDINAMENTO INTERDIREZIONALI E DIREZIONALI³³⁷

Art. 33 (Conferenza dei dirigenti)^{338 339}

(ABROGATO)

Art. 34 (Comitato per il controllo direzionale) ³⁴⁰ ³⁴¹ ³⁴² ³⁴³ ³⁴⁴ ³⁴⁵ ³⁴⁶ ³⁴⁷

(ABROGATO)

Art. 35

(Composizione e funzionamento del Comitato di direzione) 348 349 350 351 352 353 354 355

³³⁷ Rubrica sostituita da art. 18, c. 1, DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

³³⁸ Comma sostituito da art. 23, c. 1, DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

³³⁹ Articolo abrogato da art. 19, c. 1, DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1º gennaio 2010.

³⁴⁰ Lettera sostituita da art. 14, c. 1, lett. a), DPReg.21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.

³⁴¹ Lettera sostituita da art. 14, c. 1, lett. b), DPReg.21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.

³⁴² Lettera sostituita da art. 12, c. 1, DPReg. 23/5/2006, n. 0159/Pres. (B.U.R. 31/5/2006, n. 22), a decorrere dal 31 maggio 2006.

³⁴³ Lettera sostituita da art. 3, c. 1, DPReg. 21/6/2007, n. 0188/Pres. (B.U.R. 4/7/2007, n. 27), a decorrere dal 19 luglio 2007.

³⁴⁴ Comma sostituito da art. 24, c. 1, DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

³⁴⁵ Articolo sostituito da art. 20, c. 1, DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

³⁴⁶ Articolo sostituito da art. 18, c. 1, DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.

³⁴⁷ Articolo abrogato da art. 23, c. 1, DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

³⁴⁸ Comma sostituito da art. 15, c. 1, lett. a), DPReg.21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.

³⁴⁹ Parole sostituite da art. 15, c. 1, lett. b), DPReg.21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.

(ABROGATO)

Art. 36 (Coordinamento di direzione)

- 1. Il Coordinamento di direzione è composto dai dirigenti che operano nell'ambito di una direzione centrale ed è convocato e presieduto dal direttore centrale³⁵⁶.
 - 2. Il Coordinamento di direzione svolge, in particolare i seguenti compiti:
- a) sviluppa l'integrazione nell'azione dei servizi e delle strutture non direzionali;
- b) evita sovrapposizioni e duplicazioni di iniziative;
- c) definisce i programmi di attività comuni o convergenti.

Art. 36 bis (Comitato di direzione)³⁵⁷

- 1. Il Comitato di direzione, organo collegiale di coordinamento, consultazione, analisi, proposta, elaborazione in materia di organizzazione e funzionamento dell'apparato regionale, di programmazione generale e gestione dell'attività amministrativa, svolge le seguenti attività:
- a) può formulare osservazioni sul Piano strategico regionale;
- b) analizza lo svolgimento della gestione;
- c) sviluppa la collaborazione tra le direzioni centrali;
- d) concorda e verifica l'attuazione dei programmi operativi e dei progetti trasversali alle direzioni centrali, rimuovendo gli ostacoli emergenti;

³⁵⁰ Comma sostituito da art. 25, c. 1, lett. a), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

³⁵¹ Comma sostituito da art. 25, c. 1, lett. b), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

³⁵² Comma sostituito da art. 25, c. 1, lett. c), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

³⁵³ Parole sostituite da art. 25, c. 1, lett. d), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

³⁵⁴ Parole sostituite da art. 25, c. 1, lett. e), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

³⁵⁵ Articolo abrogato da art. 21, c. 1, DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

³⁵⁶ Parole soppresse da art. 26, c. 1, DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

³⁵⁷ Articolo aggiunto da art. 7, c. 1, DPReg. 15/7/2014, n. 0145/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31), a decorrere dal 14 agosto 2014.

- e) esamina temi e problemi organizzativi, operativi e di funzionamento di interesse generale e le relative soluzioni valutando alternative, costi e benefici e formulando proposte;
- f) esamina le proposte di innovazione provenienti dalle diverse direzioni centrali;
- g) esamina ogni altro argomento demandato dal Presidente della Regione all'esame del Comitato.

Art. 36 ter (Composizione e funzionamento del Comitato di direzione)³⁵⁸

- 1. Il Comitato di direzione è presieduto dal Direttore generale ed è composto dai direttori centrali ed equiparati, con esclusione di quelli preposti alle direzioni degli Enti regionali, nonché dal Capo di Gabinetto.
- 2. La convocazione del Comitato di direzione, con il relativo ordine del giorno, avviene a cura del Direttore generale che predispone l'ordine del giorno anche sulla base delle richieste formulate dai direttori centrali. L'atto di convocazione e l'ordine del giorno sono messi a disposizione del Presidente della Regione e degli Assessori.
- 3. Possono partecipare alle sedute del Comitato, i dirigenti che di volta in volta il Direttore generale ritenga necessario coinvolgere.
- 4. Per ogni seduta è redatto un verbale che viene messo a disposizione del Presidente della Regione e degli Assessori.

CAPO VI POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 37 (Posizioni organizzative)

1. I. Gli incarichi di posizione organizzativa possono essere conferiti, sulla base della disciplina stabilita dal contratto collettivo, alle dipendenze ³⁵⁹ delle direzioni centrali o strutture direzionali equiparate, dei servizi, o strutture direzionali equiparate, ovvero del vicedirettori centrali. ³⁶⁰

³⁵⁸ Articolo aggiunto da art. 7, c. 1, DPReg. 15/7/2014, n. 0145/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31), a decorrere dal 14 agosto 2014.

³⁵⁹ Parole soppresse da art. 27, c. 1, lett. a), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

³⁶⁰ Parole sostituite da art. 11, c. 1, lett. a), DPReg. 22/9/2015, n. 0193/Pres. (B.U.R. 30/9/2015, n. 39), a decorrere dal 1° ottobre 2015.

2. Le posizioni organizzative sono istituite, nel rispetto del budget direzionale e dei criteri generali fissati dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato sentito il Direttore generale, dal direttore centrale competente. I relativi incarichi sono conferiti dal direttore centrale competente, d'intesa con il vicedirettore centrale o il direttore di servizio qualora l'incarico di posizione organizzativa sia conferito alle dipendenze dei medesimi. 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370

Art. 37 bis (Portavoce)^{371 372}

(ABROGATO)

CAPO VII ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ORGANI POLITICI³⁷³

Art. 38

³⁶¹ Parole aggiunte da art. 8, c. 1, DPReg. 15/7/2014, n. 0145/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31), a decorrere dal 14 agosto 2014.

³⁶² Parole sostituite da art. 19, c. 1, DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.

³⁶³ Parole sostituite da art. 13, c. 1, DPReg. 24/3/2015, n. 065/Pres. (B.U.R. 30/3/2015, S.O. n. 12), a decorrere dal 1° aprile 2015.

³⁶⁴ Parole sostituite da art. 10, c. 1, DPReg. 26/7/2018, n. 0155/Pres. (B.U.R. 1/8/2018, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2018.

³⁶⁵ Parole sostituite da art. 17, c. 1, lett. a), DPReg. 18/7/2019, n. 0117/Pres. (B.U.R. 31/7/2019, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2019.

³⁶⁶ Parole sostituite da art. 11, c. 1, lett. b), DPReg. 22/9/2015, n. 0193/Pres. (B.U.R. 30/9/2015, n. 39), a decorrere dal 1° ottobre 2015.

³⁶⁷ Parole sostituite da art. 17, c. 1, lett. b), DPReg. 18/7/2019, n. 0117/Pres. (B.U.R. 31/7/2019, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2019.

³⁶⁸ Comma sostituito da art. 27, c. 1, lett. b), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

³⁶⁹ Comma sostituito da art. 22, c. 1, DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

³⁷⁰ Comma sostituito da art. 7, c. 1, DPReg. 10/2/2020, n. 017/Pres. (B.U.R. 19/2/2020, n. 8), a decorrere dal 1° marzo 2020.

³⁷¹ Articolo aggiunto da art. 28, c. 1, DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

³⁷² Articolo abrogato da art. 23, c. 1, DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

³⁷³ Rubrica sostituita da art. 24, c. 1, DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

(Uffici di segreteria)

- 1. Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali si avvalgono, ciascuno, per funzioni di supporto all'esercizio del mandato nonché di raccordo operativo con le strutture amministrative di competenza, di un ufficio di segreteria costituito dal segretario particolare e dagli addetti di segreteria, per un massimo complessivo di quattro unità per il Presidente della Regione e tre unità per gli Assessori, e dagli autisti di rappresentanza nel numero, massimo, di due unità per il Presidente della Regione e nel numero di una unità per gli Assessori regionali; presso la sede di Roma dell'Ufficio di Gabinetto, opera inoltre un autista di rappresentanza a supporto dell'attività del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.³⁷⁴ Al fine, altresì, di fornire supporto all'attività del Presidente della Regione, qualora siano attribuiti al medesimo incarichi di particolare rilevanza e impegno correlati al proprio ruolo istituzionale, nonché all'attività del Vice Presidente, nel caso di eterogeneità o particolare complessità delle materie trattate dalle strutture amministrative di competenza, possono essere assegnati, ai rispettivi uffici di segreteria, ulteriori addetti di segreteria nel numero massimo di tre e due unità³⁷⁵.³⁷⁶ ³⁷⁷ ³⁷⁸
- 1 bis. Al fine di fornire specifico supporto tecnico all'attività del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, possono essere, altresì, messi a disposizione dei medesimi, dipendenti delle strutture amministrative di competenza, nel limite massimo di una unità³⁷⁹.³⁸⁰
- 2. Il segretario particolare è responsabile dell'ufficio di segreteria. Il conferimento dell'incarico di segretario particolare o addetto di segreteria comporta la revoca di ogni altro incarico di direzione o coordinamento conferito presso l'Amministrazione regionale. Il segretario particolare e gli addetti³⁸¹ di segreteria sono scelti tra personale di categoria non superiore alla D o equiparata.

³⁷⁴ Parole sostituite da art. 18, c. 1, lett. a), DPReg. 18/7/2019, n. 0117/Pres. (B.U.R. 31/7/2019, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2019.

 $^{^{375}}$ Parole aggiunte da art. 1, c. 1, DPReg. 26/1/2015, n. 017/Pres. (B.U.R. 4/2/2015, n. 5), a decorrere dal 19 febbraio 2015.

³⁷⁶ Comma sostituito da art. 25, c. 1, lett. a), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

³⁷⁷ Parole sostituite da art. 1, c. 1, lett. a), DPReg. 25/6/2012, n. 0133/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27), a decorrere dalla data di proclamazione del Presidente della Regione nell'ambito della XI Legislatura.

³⁷⁸ Comma sostituito da art. 24, c. 1, lett. a), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

³⁷⁹ Parole soppresse da art. 18, c. 1, lett. b), DPReg. 18/7/2019, n. 0117/Pres. (B.U.R. 31/7/2019, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2019.

³⁸⁰ Comma aggiunto da art. 24, c. 1, lett. b), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

³⁸¹ Parole sostituite da art. 24, c. 1, lett. c), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

- 3. L'incarico di segretario particolare e di addetto di segreteria è conferito, su richiesta nominativa dell'amministratore interessato, per un periodo non superiore al mandato dell'amministratore stesso; l'incarico è revocato a richiesta dell'amministratore ovvero, automaticamente, con la cessazione dall'incarico dell'amministratore medesimo. Gli autisti di rappresentanza sono assegnati, su richiesta nominativa dell'amministratore interessato, per un periodo non superiore al mandato dell'amministratore medesimo; l'assegnazione è revocata a richiesta dell'amministratore ovvero, automaticamente, con la cessazione dall'incarico dell'amministratore medesimo³⁸².
- 4. L'incarico di segretario particolare e di addetto di segreteria può essere conferito a dipendenti della Regione oppure a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, aventi categorie equiparate, collocati in posizione di comando; il comando può essere disposto anche in deroga ai limiti numerici e temporali di cui all'articolo 45 della legge regionale 53/1981. L'incarico di segretario particolare e di addetto di segreteria può essere, altresì, conferito con contratto di lavoro a tempo determinato:
- a) a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, con riferimento alla categoria equiparata a quella rivestita presso l'amministrazione di appartenenza subordinatamente alla collocazione del dipendente in aspettativa o fuori ruolo dall'amministrazione di appartenenza, secondo il relativo ordinamento, ai sensi dell'articolo 12, comma 11, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27;
- b) a soggetti estranei alla pubblica amministrazione purché in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso, mediante pubblico concorso, alle relative categorie.^{383 384 385}
- 4 bis. Gli autisti di rappresentanza sono individuati esclusivamente tra dipendenti della Regione.³⁸⁶

5. (ABROGATO).387

Art. 38 bis (Portavoce)³⁸⁸

³⁸² Parole aggiunte da art. 25, c. 1, lett. b), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

 $^{^{383}}$ Parole aggiunte da art. 25, c. 1, lett. c), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

³⁸⁴ Parole aggiunte da art. 1, c. 1, lett. b), DPReg. 25/6/2012, n. 0133/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27), a decorrere dalla data di proclamazione del Presidente della Regione nell'ambito della XI Legislatura.

³⁸⁵ Comma sostituito da art. 24, c. 1, lett. d), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

³⁸⁶ Comma aggiunto da art. 24, c. 1, lett. e), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

³⁸⁷ Comma abrogato da art. 25, c. 1, lett. d), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

- 1. Il Presidente della Regione può avvalersi, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 11, per tutta la durata del suo incarico di un Portavoce, scelto nei modi indicati nel medesimo articolo.
- 2. Il Portavoce svolge compiti di collaborazione nella tenuta dei rapporti di carattere politico istituzionale con gli organi di informazione.
- 3. Il Portavoce sovrintende alle funzioni di informazione, documentazione e divulgazione dell'attività del Presidente della Regione e degli assessori mantenendo, a tal fine, i rapporti con gli organi di informazione e provvedendo alla diffusione delle notizie.

4. (ABROGATO).389

CAPO VIII NORME TRANSITORIE E ABROGAZIONI

Art. 39 (Norme transitorie)

- 1. Gli incarichi già conferiti, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 47 bis della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, nonché gli incarichi di vicedirettore centrale già conferiti alla medesima data, sono confermati, secondo le corrispondenze di cui all'allegato E, sino alla naturale scadenza, fatte salve le condizioni risolutive previste dai rispettivi contratti.
- 2. Gli incarichi già conferiti, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 18/1996, e successive modificazioni e integrazioni, sono confermati, secondo le corrispondenze di cui all'allegato E, sino alla naturale scadenza salvo revoca anticipata e salve le condizioni risolutive previste dai rispettivi contratti, con riferimento agli incarichi conferiti con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato.
- 3. Gli incarichi già conferiti, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi degli articoli 48 bis e 49 della legge regionale 18/1996, e successive modificazioni e integrazioni, cessano a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento.

³⁸⁸ Articolo aggiunto da art. 26, c. 1, DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

³⁸⁹ Comma abrogato da art. 8, c. 1, DPReg. 10/2/2020, n. 017/Pres. (B.U.R. 19/2/2020, n. 8), a decorrere dal 1° marzo 2020.

- 4. Sino a diversa determinazione da assumersi secondo le procedure di cui all'articolo 7, comma 8, sono strutture stabili di livello inferiore al Servizio quelle previste dall'allegato D.
- 5. Quando leggi, regolamenti, atti o contratti fanno riferimento a direzioni centrali o servizi, il riferimento si intende operato alle direzioni e ai servizi di cui all'allegato A, secondo le corrispondenze di cui all'Allegato E.
- 6. Ai fini del computo dell'anzianità nella categoria dirigenziale di cui all'articolo 25, comma 2, è valutata anche quella maturata nella qualifica funzionale di dirigente.
- 7. La disciplina afferente il nuovo sistema di programmazione di cui al Capo III, trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2005. Sino all'adozione degli atti necessari all'attivazione di detto sistema, si intendono confermati i programmi già adottati ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 18/1996.
- 8. Gli incarichi di segretario particolare e addetto di segreteria già conferiti, ai sensi dell'articolo 198 della legge regionale 7/1988, alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermati sino alla naturale scadenza, salvo il verificarsi di una delle ipotesi di revoca anticipata di cui all'articolo 38, comma 3.

Art. 40 (Abrogazioni)

- 1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 8 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 4/2004, sono abrogate le seguenti disposizioni:
- a) articoli 21, comma 3, 24, 25, comma 3, e 26 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 «Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»;
- b) articoli 33, 45, 198, ad eccezione dei commi 7, 9 e 10, 229, 239, 241, 242, 243, 244, 249, 250, 252, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 «Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali»;
- c) articoli 7, 45, ad eccezione del comma 1 bis, 46, 47, comma 7, 47 bis, 48, 48 bis, comma 1, 49, 50 bis, 51, ad eccezione del comma 1 bis, 51 bis, 52 ad eccezione del comma 3 quater, 53, 55, 57, comma 3, 58, della legge regionale 27 marzo 1996. n. 18 «Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421».
- 2. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è abrogato l'articolo 6 della legge regionale 18/1996.

Ordinamento ed organizzazione delle strutture organizzative direzionali appartenenti all'Amministrazione regionale ed agli Enti regionali

³⁹⁰ Modifiche apportate dagli artt. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60, DPReg.21/4/2005, n. 00/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.

³⁹¹ Allegato abrogato da art. 13, c. 1, DPReg. 23/5/2006, n. 0159/Pres. (B.U.R. 31/5/2006, n. 22), a decorrere dal 31 maggio 2006.

ORGANICO ARTICOLATO PER CATEGORIE E PROFILI PROFESSIONALI

³⁹² Allegato sostituito da art. 61, c. 1, DPReg.21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.

³⁹³ Allegato sostituito da art. 14, c. 1, DPReg. 23/5/2006, n. 0159/Pres. (B.U.R. 31/5/2006, n. 22), a decorrere dal 31 maggio 2006.

³⁹⁴ Allegato sostituito da art. 4, c. 1, DPReg. 21/6/2007, n. 0188/Pres. (B.U.R. 4/7/2007, n. 27), a decorrere dal 19 luglio 2007.

³⁹⁵ Allegato sostituito da art. 10, c. 1, DPReg. /3/2008, n. 074/Pres. (B.U.R. 26/3/2008, n. 13), a decorrere dal 27 marzo 2008.

³⁹⁶ Allegato sostituito da art. 29, c. 1, DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/08/2008, n. 34).

³⁹⁷ Allegato sostituito da art. 27, c. 1, DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 59), a decorrere al 1° gennaio 2010.

 $^{^{398}}$ Allegato abrogato da art. 12, DPReg. 22/9/2015, n. 0193/Pres. (B.U.R. 30/9/2015, n. 39), a decorrere dal 1° ottobre 2015.

1. ELEMENTI NEGOZIALI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE CENTRALE, VICEDIRETTORE CENTRALE E CAPO DI GABINETTO⁴⁰²

PARTI:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede in Trieste, Piazza Unità d'Italia, n. 1 - codice fiscale 80014930327, rappresentata dal Direttore del Servizio organizzazione e sviluppo risorse umane della Direzione centrale funzione pubblica,
e
dott , nato il , residente in , via , codice fiscale n ,
Articolo 1 (Stipula)
Il dott, nato a, il, residente a, codice fiscale, di seguito per brevità denominato "dirigente", dipendente del ruolo unico regionale collocato in aspettativa (ovvero dirigente esterno all'Amministrazione regionale), stipula con l'Amministrazione regionale un contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato ai sensi dell'art

Articolo 2 (Oggetto)

Il dirigente si impegna a svolgere – a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Amministrazione regionale –l'incarico di....., nel rispetto degli obblighi normativamente previsti, nonché secondo le modalità stabilite per il personale del ruolo unico regionale appartenente alla categoria dirigenziale, in particolare per lo svolgimento dei compiti definiti dall'art......dell'allegato......del regolamento.......

Le parti si danno reciprocamente atto dell'imprescindibile natura fiduciaria nell'attribuzione e nella revoca dell'incarico, connaturata al ruolo apicale della figura dirigenziale oggetto dell'incarico di cui al presente contratto.

La Regione, tuttavia, si riserva di attuare per esigenze organizzative forme di mobilità nell'ambito degli incarichi di cui all'art....., previa sottoscrizione di un nuovo contratto individuale.

Articolo 3 (Decorrenza e durata)

Il rapporto di lavoro con il dirigente decorrerà dal giorno e fino al......, salvo quanto previsto dal successivo articolo 7.

Alla scadenza del contratto il rapporto di lavoro cessa automaticamente, senza obbligo di preavviso.

³⁹⁹ Parole sostituite da art. 62, c. 1, DPReg.21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.

⁴⁰⁰ Parole aggiunte da art. 15, c. 1, DPReg. 23/5/2006, n. 0159/Pres. (B.U.R. 31/5/2006, n. 22), a decorrere dal 31 maggio 2006.

⁴⁰¹ Allegato sostituito da art. 28, DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

⁴⁰² Parole sostituite da art. 25, c. 1, lett. a), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

Articolo 4 (Periodo di prova)

Articolo 5 (Incompatibilità)⁴⁰³

(ABROGATO).

Articolo 6 (Trattamento economico)⁴⁰⁴ 405

Al dirigente compete un emolumento onnicomprensivo pari ad a.l. euro......da suddividere in 13 mensilità, ciascuna pari a m.l. euro.......

Articolo 7 (Cause di estinzione del rapporto di lavoro)

In ogni caso i contratti sono risolti di diritto al momento dell'attribuzione dei nuovi incarichi da parte degli amministratori subentranti e comunque il centottantunesimo giorno successivo dalla fine del mandato dell'organo politico che ha conferito l'incarico.^{406 407 408 409}

Il contratto può essere altresì risolto a fronte dell'esito negativo della valutazione operata, annualmente, dall'organo che ha conferito l'incarico avvalendosi degli strumenti previsti.

Il dirigente prende atto ed espressamente accetta che la Regione può risolvere anticipatamente il contratto, con contestuale revoca dell'incarico, nei seguenti casi:

a) per esigenze funzionali legate al ridisegno delle strutture organizzative dell'Amministrazione regionale e, più in particolare, della Direzione...... sempre che il nuovo impianto strutturale della stessa ne risulti sostanzialmente diverso da quello precedente;

b) al venir meno del rapporto fiduciario con l'organo che ha disposto il conferimento dell'incarico;

Nei casi di cui al terzo comma, 410 lett. a) e b), al dirigente deve essere garantito un preavviso di sessanta giorni e un'indennità pari al 25% della retribuzione corrispondente alle mensilità mancanti alla scadenza naturale

⁴⁰³ Articolo abrogato da art. 11, c. 1, lett. a), DPReg. 26/7/2018, n. 0155/Pres. (B.U.R. 1/8/2018, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2018.

⁴⁰⁴ Articolo sostituito da art. 20, c. 1, DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O.n. 21).

⁴⁰⁵ Articolo sostituito da art. 25, c. 1, lett. b), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

⁴⁰⁶ Parole sostituite da art. 25, c. 1, lett. c), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

⁴⁰⁷ Parole sostituite da art. 25, c. 1, lett. c), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

⁴⁰⁸ Parole sostituite da art. 11, c. 1, lett. b), DPReg. 26/7/2018, n. 0155/Pres. (B.U.R. 1/8/2018, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2018.

 $^{^{409}}$ Parole sostituite da art. 19, c. 1, DPReg. 18/7/2019, n. 0117/Pres. (B.U.R. 31/7/2019, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2019.

dell'incarico definita ai sensi del precedente articolo 3, nel limite massimo di sei mensilità (una tantum) (per gli esterni: Nei casi di cui alle lettere a) e b) al dirigente deve essere garantito un preavviso di novanta giorni e un'indennità pari al 50% della retribuzione corrispondente alle mensilità mancanti alla scadenza naturale dell'incarico definita ai sensi del precedente articolo 3, nel limite massimo di ventiquattro mensilità (una tantum)).

Il dirigente ha facoltà di recedere anteriormente alla scadenza del termine dando all'Amministrazione un preavviso di novanta giorni.

In caso di inosservanza dei termini di preavviso, il dirigente o l'Amministrazione sono tenuti reciprocamente a corrispondere l'indennità sostitutiva di preavviso pari alla retribuzione relativa al periodo di preavviso non rispettato in tutto o in parte.

Il rapporto di lavoro si estingue inoltre per le cause previste dal Contratto Collettivo di Lavoro relativo all'area dirigenziale, nel rispetto delle modalità ivi previste.

Articolo 8 (Trattamento previdenziale)

Per i trattamenti di quiescenza e assistenza, si applicano le norme che prevedono l'iscrizione all'I.N.P.D.A.P., Gestioni autonome C.P.D.E.L. ai fini di pensione, all'ex E.N.P.D.E.P. per l'assegno di lutto e al Fondo Credito, nonché all'I.N.A.I.L. per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. Al momento della cessazione del rapporto di lavoro, è corrisposto, da parte dell'I.N.P.D.A.P., il trattamento di fine rapporto previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1 del DPCM 20 dicembre 1999, entrato in vigore a decorrere dal 31 maggio 2000.

Articolo 9 (Rinvio)

Il rapporto di lavoro viene regolato, per quanto non espressamente previsto con il presente contratto, con riferimento allo stato giuridico, dalle norme di legge in materia di impiego regionale e del Contratto Collettivo di Lavoro per il personale dell'area dirigenziale, per le parti compatibili con la natura di contratto di lavoro a tempo determinato.

Trovano automatica applicazione eventuali future modificazioni delle norme di legge e del Contratto Collettivo di Lavoro per il personale dirigenziale.

Articolo 10

Tutte le spese di qualsiasi natura inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del dirigente. Il presente contratto è esente in modo assoluto da imposte di registro e bollo giusta, rispettivamente, l'articolo 10 della Tabella del D.P.R. n. 131/1986 e l'articolo 25 della Tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972.

Trieste, addì

Il dott.

Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Il Direttore del Servizio organizzazione e sviluppo risorse umane della Direzione centrale funzione pubblica.

2. ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIRETTORE DI SERVIZIO E DI DIRETTORE DI STAFF.

⁴¹⁰ Parole sostituite da art. 11, c. 1, lett. c), DPReg. 26/7/2018, n. 0155/Pres. (B.U.R. 1/8/2018, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2018.

PARII:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede in Trieste, Piazza Unità d'Italia n. 1 - codice fiscale 80014930327, rappresentata dal Direttore del Servizio organizzazione e sviluppo risorse umane della Direzione centrale funzione pubblica,;
e
dott, nato a, il, residente a in via, codice fiscale n,
Articolo 1 (Assunzione)
Il dott, nata a, il, residente a in via, codice fiscale n, di seguito per brevità denominato "dirigente", viene assunto a tempo determinato alle dipendenze dell'Amministrazione regionale in qualità di dirigente esterno con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato ai sensi dell'art
Articolo 2 (Oggetto)
Il dirigente si impegna a svolgere l'incarico di Direttore del, in particolare per l'espletamento delle competenze assegnate al suddetto Servizio dall'allegatodel regolamento
Articolo 3 (Decorrenza e durata)
Il rapporto di lavoro con il dirigente decorrerà dal giorno e avrà durata di, salvo quanto stabilito dal successivo art. 8 del presente contratto.
Articolo 4 (Periodo di prova)
Il dirigente è tenuto ad effettuare un periodo di prova di sei mesi.
Articolo 5 (Sede di lavoro)
La sede di servizio è sita in, presso gli Uffici della Direzione centrale
Articolo 6 (Rinvio)
Il rapporto di lavoro viene regolato con riferimento allo stato giuridico, dalle norme di legge in materia di impiego regionale e del Contratto Collettivo di Lavoro per il personale dell'area dirigenziale. Trovano automatica applicazione eventuali future modificazioni delle norme di legge e del Contratto Collettivo di Lavoro per il personale dirigenziale.
Articolo 7
(Trattamento economico)
Al dirigente spetta il trattamento economico previsto dalla legge e dal Contratto collettivo per il personale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Area dirigenziale – per i titolari di un incarico di

Al dirigente spetta, pertanto, all'atto di assunzione, il seguente trattamento economico annuo lordo su 12 mensilità:.....

Trovano automatica applicazione eventuali future modificazioni del Contratto Collettivo citato, sia con riferimento al trattamento base che al trattamento integrativo.

Al dirigente verrà corrisposto, in quanto competa, l'assegno per il nucleo familiare nella misura prevista dalle norme vigenti per il personale regionale.

Articolo 8 (Cause di estinzione del rapporto di lavoro)

Il dirigente ha facoltà di recedere anteriormente alla scadenza del termine dando all'Amministrazione un preavviso di novanta giorni.

In caso di inosservanza del termine di preavviso, il dirigente è tenuto a corrispondere l'indennità sostitutiva di preavviso pari alla retribuzione relativa al periodo di preavviso non rispettato in tutto o in parte.

Il rapporto di lavoro si estingue altresì per le cause previste dal vigente Contratto Collettivo di Lavoro relativo all'area dirigenziale.

Articolo 9 (Spese)

Tutte le spese di qualsiasi natura inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico della dirigente. Il presente contratto è esente in modo assoluto da imposte di registro e bollo giusta, rispettivamente, l'articolo 10 della Tabella del D.P.R. n. 131/1986 e l'articolo 25 della Tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972.

Trieste, addì

Il dott.

Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Il Direttore del Servizio organizzazione e sviluppo risorse umane della Direzione centrale funzione pubblica, dott.

 $^{^{411}}$ Allegato abrogato da art. 16, DPReg. 23/5/2006, n. 0159/Pres. (B.U.R. 31/5/2006, n. 22), a decorrere dal 31 maggio 2006.

 $^{^{412}}$ Parole sostituite da art. 63, c. 1, DPReg.21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.